


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 154. Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Documenti e provvedimenti relativi alla procedura - Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e INVIM - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19) Pag. 15

N. 155. Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Sicilia - Trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d (vini di qualità prodotti in regioni determinate) - Atto privo del carattere di lesività delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Sicilia - Inammissibilità » 19

N. 156. Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Insidie occulte della viabilità - Responsabilità della p.a. - Inerzia colposa - Esigenza di una corretta interpretazione, da parte del giudice rimettente, del consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione - Non fondatezza.

(C.C., artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) » 22

N. 157. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Distillazione di alcoli - Trattamento sanzionatorio penale - Esigenza di una maggiore circostanziata descrizione della fattispecie per la necessaria individuazione della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41).

(Cost., artt. 3 e 27) » 26

N. 158. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Regolamento di procedura per i giudizi - Sezioni centrali di appello - Potere sindacatorio del collegio giudicante - Attribuzione al giudice di una potestà di ricerca autonoma e piena delle fonti materiali di prova e non solo di integrazione degli elementi offerti dal procuratore regionale - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 375/1996) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 15 agosto 1933, n. 1038, art. 105; r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, art. 14).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma) Pag. 28

N. 159. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria - Riconoscimento dell'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 451/1991 - Manifesta infondatezza.

(Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma) » 30

N. 160. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici fiduciari - Rapporto di lavoro - Disciplina tipica del lavoro subordinato - Esclusione del rapporto meramente impiegatizio - Censura di atti privi della forza di legge e pertanto esclusi dal sindacato della Corte - Manifesta inammissibilità.

(D.M. 16 giugno 1979, n. 1626, art. 1; d.m. 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 35, 36, 101 e 104) » 32

N. 161. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Composizione - Criteri - Riferimento all'ordinanza della Corte n. 377/1998 dichiarativa della manifesta inammissibilità di analoghe questioni, con particolare riferimento alla provenienza e partecipazione dei membri elettivi e di quelle di diritto - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7).

(Cost., artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma) » 34

N. 162. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assunzione di personale a tempo determinato - Costituzione di rapporti di lavoro autonomo per prestazioni di lavoro superiori a tre mesi - Deroghe al divieto - *Ius superveniens*: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - Abrogazione della norma oggetto di censura - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3 commi 23 e 24).

(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma) Pag. 36

N. 163. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Crediti per prestazioni professionali e per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori - Privilegio mobiliare generale - Estensione al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori e al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto - Omessa previsione - Mancata distinzione fra le diverse categorie di professionisti - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 2751-bis, n. 2).

(Cost., art. 3) » 38

N. 164. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Costituzione - Criteri e professionalità interessate - *Ius superveniens*: legge n. 448/1998 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 57 e 58) » 40

N. 165. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Intervento della sentenza della Corte n. 495/1993 - Contenuto del censurato decreto-legge n. 166/1996 non convertito e ripetutamente reiterato in epoca successiva - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) » 43

N. 166. Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Intervento della sentenza della Corte n. 495/1993 - Contenuto del censurato decreto-legge n. 166/1996 non convertito e ripetutamente reiterato in epoca successiva - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903)

Pag. 45

N. 167. Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Handicap (Portatori di) - Adeguato accesso alla via pubblica per mutilati e invalidi con difficoltà di deambulazione - Costituzione di servitù in favore di edifici di civile abitazione - Preclusione - Esigenza di indefettibile tutela di interessi fondamentali della persona - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 215/1987) - Lesione del fondamentale diritto dei soggetti alla salute comprensiva anche di quella psichica - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 1052, secondo comma)

» 47

N. 168. Sentenza 10-14 maggio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Caccia - Regioni Liguria, Umbria e Veneto - Specie cacciabili - Regime delle deroghe alla disciplina in materia - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale (v. sentenze nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990, 1002/1988 e 323/1998) - Disposizioni legislative statali aventi carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Compiti di rilievo nazionale quelli per la tutela dell'ambiente - Esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria riapprovata dal consiglio regionale della Liguria il 30 settembre 1997; legge regione Umbria riapprovata dal consiglio regionale dell'Umbria il 17 novembre 1997; legge regione Veneto riapprovata dal consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1998).

» 52

N. 169. Sentenza 10-14 maggio 1999.**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Caccia - Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Specie cacciabili - Direttiva comunitaria 79/409/CE - Modalità di esercizio delle deroghe - Riferimento alla sentenza n. 272/1996 della Corte - Esigenza di tenere distinto il potere di modifica degli elenchi, da quello di deroga - Non spettanza allo Stato - Annullamento del d.P.C.M. 27 settembre 1997 - Spettanza allo Stato l'annullamento delle delibere della giunta regionale della regione Veneto nn. 3401 e 3402 del 7 ottobre 1997 in materia di applicazione delle deroghe al regime delle specie cacciabili (periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997)

» 59

N. 170. Sentenza 10-14 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Paternità - Azione di disconoscimento - Termine per la proposizione - *Impotentia generandi* - Decorrenza, per il marito, dal giorno in cui ne abbia avuto consapevolezza - Omessa previsione - Decorrenza, per la moglie, dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza e di quello di agire in giudizio - Irragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 134/1985 - Insussistenza di conflitto tra *favor veritatis* e *favor minoris* - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 244, commi 1 e 2) Pag. 72

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 1999 (della regione Lombardia).

Comunità economiche europee - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, di cui alla legge n. 25/1999 - Prevista attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo - Elencazione delle direttive - Possibilità, per le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, di inviare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in merito al contenuto di detti provvedimenti - Lamentata ingerenza di numerose direttive, tra quelle elencate, in materie di stretta competenza regionale (agricoltura, salute pubblica, pesca) - Irragionevolezza - Violazione del principio della autonomia degli enti locali - Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Incidenza sul principio che consente allo Stato di porre limitazioni di sovranità - Contrasto con le previsioni di cui alla legge n. 86/1989, disciplinanti gli strumenti e le modalità di attuazione della normativa comunitaria - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 126/1996.

(Legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 4).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 117 e 118; legge 9 marzo 1989, n. 86) » 77

N. 261. Ordinanza del pretore di Latina del 2 dicembre 1998.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità della pena - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela del paesaggio.

(Legge 8 agosto 1998, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, 42 e 97) » 82

N. 262. Ordinanza del pretore di Latina del 1° ottobre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 83

N. 263. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 84

N. 264. Ordinanza del pretore di Latina del 1° ottobre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 85

N. 265. Ordinanza del pretore di Latina del 1° ottobre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 85

N. 266. Ordinanza del pretore di Latina del 1° ottobre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 86

- N. 267. Ordinanza del pretore di Latina del 1° ottobre 1998.
- Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**
- (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
- (Cost., artt. 3 e 25) Pag. 86
- N. 268. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.
- Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**
- (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
- (Cost., artt. 3 e 25) » 87
- N. 269. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.
- Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**
- (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
- (Cost., artt. 3 e 25) » 87
- N. 270. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.
- Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**
- (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
- (Cost., artt. 3 e 25) » 88
- N. 271. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.
- Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**
- (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).
- (Cost., artt. 3 e 25) » 88

N. 272. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) Pag. 89

N. 273. Ordinanza del pretore di Latina del 17 dicembre 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 89

N. 274. Ordinanza del pretore di Brescia del 21 ottobre 1998.

Circolazione stradale - Commissione di reato comportante la comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità d'ufficio di tale sanzione, anche nell'ambito del rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito, al fine di determinare la durata della sospensione e, per l'imputato, di proporre, al riguardo, impugnazione nel merito - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di soggezione del giudice solo alla legge - Incidenza sul diritto di difesa.

(Nuovo codice della strada, art. 222, in relazione all'artt. 218, commi 1, 2 e 5; c.p., art. 133; c.p.p. 1988, artt. 444 e 445).

(Cost., artt. 24, 101 e 111) » 90

N. 275. Ordinanza della Corte di cassazione del 17 febbraio 1999.

Reato in genere - Reati commessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Riferimento al turbamento del «comune sentimento della morale» - Asserita indeterminatezza della norma in *parte qua* - Deteriore trattamento per gli operatori del settore della stampa - Indebita estensione del divieto costituzionale relativo alle pubblicazioni contrarie al buon costume - Lesione del principio della determinatezza delle fattispecie penali.

(Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15).

(Cost., artt. 3, 21 e 25) » 91

- N. 276. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

Pag. 94

- N. 277. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

» 96

- N. 278. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

» 96

- N. 279. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

Pag. 97

- N. 280. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

» 98

- N. 281. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

» 98

- N. 282. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103) Pag. 99

- N. 283. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103) » 100

- N. 284. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103) » 100

N. 285. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 9 febbraio 1999.

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103)

Pag. 101

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 154

Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Documenti e provvedimenti relativi alla procedura - Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e INVIM - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — in relazione agli artt. 1, 2 e 8, lettera *f*) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e art. 20 della tariffa allegata; artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), e artt. 1 e 5 della tariffa allegata, promossi con ordinanze emesse l'8 aprile 1997 della Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Bezecchi Sergio ed altra contro Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997 e il 30 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste sul ricorso proposto da Ciliberti Maria Pia ed altro contro Direzione generale delle entrate Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Bezecchi Sergio;

Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Udito l'avvocato Giovanni Migliori per Bezecchi Sergio.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Barbara Loi e Sergio Bezecchi contro l'Ufficio del registro di Milano — per chiedere la restituzione di somme che i ricorrenti assumono indebitamente riscosse — la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sezione IV, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costi-

tuzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — in relazione: all'art. 8, lettera *f*) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo); agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), e art. 5 della tariffa allegata — nella parte in cui non comprende, nella esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, Invim, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Il collegio rimettente assume la rilevanza della questione anche nell'ipotesi in cui si acceda all'interpretazione più restrittiva della disposizione impugnata, che dichiara esenti «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la richiamata interpretazione restrittiva, che peraltro il giudice *a quo* ritiene errata, non rientrerebbero nell'esenzione — in quanto, a rigore, non riconducibili alla categoria giuridica delle «tasse» — le imposte ipotecarie, catastali e l'Invim. Ma anche alla stregua di questa interpretazione, la questione conserverebbe la sua rilevanza nel procedimento principale, avendo i ricorrenti convenuto l'Ufficio del registro per ottenere la restituzione anche delle imposte di registro e bollo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, la Commissione tributaria, richiamando la sentenza di questa Corte n. 176 del 1992, invoca le profonde analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di separazione e divorzio.

Il giudice *a quo* argomenta l'irrazionalità della disciplina impugnata anche alla luce dell'evoluzione della normativa precedente l'introduzione della esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987. Il Collegio rimettente ricorda, in particolare, la legge 10 marzo 1976, n. 260, la quale, nell'assoggettare le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale («ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali») all'imposta di registro in misura fissa, avrebbe evidenziato — come riconosciuto dalle stesse circolari ministeriali citate nell'ordinanza di rimessione — che per i provvedimenti giurisdizionali di cui si tratta «è esclusa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ogni valutazione della capacità contributiva dei soggetti interessati».

La Commissione tributaria provinciale di Milano ritiene di estendere la questione di legittimità costituzionale alla mancata esenzione da tutte le tasse ed imposte concernenti il provvedimento di separazione personale dei coniugi, interpretando l'impugnato art. 19 della legge n. 74 del 1987, assunto a *tertium comparationis* con riferimento alle sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come diretto ad esentare queste ultime da ogni tassa ed imposta, sulla scorta di un'interpretazione conforme sia alla lettera della disposizione sia al linguaggio comune, che l'impugnata disposizione avrebbe fatto proprio nell'impiegare il termine «tassa» come sinonimo di «tributo», comprensivo di tasse ed imposte.

L'estensione dell'esenzione ad imposte diverse da quella di registro e bollo è, ad avviso del giudice *a quo* coerente con la *ratio* della norma come desumibile dai lavori preparatori, preordinata alla riduzione dei costi necessari «per ripristinare con il divorzio la libertà di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970».

Il Collegio rimettente sottolinea la natura, propria delle sentenze di separazione e divorzio, «di atti incidenti sullo *status* personale dei coniugi» rispetto ai quali l'attribuzione patrimoniale avrebbe carattere secondario ed eventuale.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti ricorrenti nel giudizio *a quo* per chiedere l'accoglimento della questione prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Le parti costituite affermano l'identità delle situazioni sostanziali dedotte nei procedimenti di separazione e divorzio, sia sotto il profilo della *ratio* delle attribuzioni patrimoniali, sia sotto il profilo della natura dell'assegno di mantenimento: «si tratta di atti e provvedimenti che tendono a tutelare i medesimi interessi, anche se in momenti diversi ... anzi, proprio per la persistenza del vincolo matrimoniale e per il peggioramento economico della famiglia e la incertezza ... al momento della separazione, ... questo piuttosto dovrebbe essere il momento più tutelato».

3. — Nel corso di un giudizio promosso da Fabio Foti e Maria Ciliberti contro la Direzione regionale delle entrate (DRE) per il Friuli-Venezia Giulia — per chiedere la restituzione di somme che i ricorrenti assumono indebitamente versate — la Commissione tributaria provinciale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — in relazione: agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 8, lettera *f*) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), e 1 della tariffa allegata; all'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); all'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) — nella parte in cui «non comprende nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in sede di procedimento di separazione coniugale».

Affermata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel procedimento *a quo* la Commissione tributaria rimettente motiva la non manifesta infondatezza della questione medesima avanzando argomenti sostanzialmente analoghi a quelli, poc'anzi riportati, adottati dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

In ordine al prospettato contrasto con l'art. 31 della Costituzione, il Collegio rimettente osserva che «se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto».

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non comprende nella esenzione da esso disposta (per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti. Il contrasto con l'art. 53 della Costituzione deriverebbe, ad avviso del collegio rimettente, dalla circostanza che i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità contributiva.

La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha ipotizzato solo la lesione degli artt. 3 e 31 della Costituzione sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ed altresì sulla scorta del rilievo che, «se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto».

Avendo i ricorrenti nei procedimenti principali promosso nei confronti dell'amministrazione finanziaria i due giudizi tributari *a quibus* per chiedere la restituzione di somme riscosse come imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, e Invim su atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione, le Commissioni tributarie rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 8, lettera *f*) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e 20 della tariffa allegata (Allegato *A*); agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 e 5 della tariffa allegata.

2. — Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale concernenti le stesse disposizioni legislative, in gran parte coincidenti. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano e Trieste sono fondate.

Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha già scrutinato la disposizione impugnata sotto il profilo della mancata estensione della esenzione (non già a tutti gli atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi, ma) al solo provvedimento di iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione.

Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di accoglimento — dichiarativo dell'incostituzionalità dell'impugnato art. 19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione — impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione.

Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a concludere che «il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione»: sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi — ai quali occorre assicurare una se non più ampia, almeno pari tutela — presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

4. — L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, non può pertanto ritenersi conforme all'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 155

*Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Agricoltura - Regione Sicilia - Trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d (vini di qualità prodotti in regioni determinate) - Atto privo del carattere di lesività delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Sicilia - Inammissibilità.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 21 aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emesso il 29 gennaio 1997, recante: «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.», ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente della Regione Siciliana, con ricorso notificato il 21 aprile 1997 e depositato il 24 aprile 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997), recante «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.» (vini di qualità prodotti in regioni determinate).

Il decreto impugnato, emanato in esecuzione del regolamento CEE n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nell'abrogare il precedente decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988 (Disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, in regime di blocco di nuovi impianti di vite), i cui articoli 1, 3, in parte, e 5 erano stati annullati con sentenza di questa Corte n. 284 del 1989, stabilisce, all'art. 2, che l'acquirente di un diritto di reimpianto, conformemente all'art. 7 del citato regolamento comunitario, possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo parere favorevole da parte della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio andrà ad essere esercitato il diritto stesso, e, all'art. 3, che le Regioni e le Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito.

Il Presidente della Regione Siciliana ritiene che tali disposizioni del decreto invadano la competenza legislativa esclusiva e amministrativa della Regione in materia di agricoltura, prevista dagli artt. 14, lettera a) e 20 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione approvate con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789 (Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), modificato con d.P.R. 24 marzo 1981, n. 218, e che violino gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Esponde il Presidente della Regione che il regolamento CEE n. 822/1987 ha introdotto il blocco dei nuovi impianti di viti fino al 31 agosto 1990 (termine prorogato al 31 agosto 1998 dal regolamento n. 1592/1996 e poi al 31 agosto 2000 dal regolamento n. 1627/1998), prevedendo, però, all'art. 7, il diritto di reimpianto a determinate condizioni; tra l'altro, tale diritto può essere parzialmente o totalmente trasferito, alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità in un'altra azienda.

Gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato, non richiedendo, nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una Regione verso zone di un'altra Regione, l'assenso della Regione di provenienza, bensì solo quello della Regione ricevente, colpirebbero le potenzialità produttive dei territori siciliani, contraddistinti, per ragioni di crisi economica, da una più forte tendenza dei produttori al trasferimento del diritto; le disposizioni del decreto ministeriale priverebbero di fatto la Regione del potere di controllo sull'attuazione della propria politica vitivinicola, invadendone la sfera di competenza costituzionalmente garantita in materia.

Le disposizioni impuginate violerebbero anche, sempre ad avviso del Presidente della Regione Siciliana, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, essendo irragionevoli e lesive dell'interesse della Regione alla crescita della produzione di vini di qualità; esse si mostrerebbero altresì carenti di equilibrato bilanciamento tra l'interesse pubblico della Regione ricevente e quello della Regione di provenienza del diritto di reimpianto, la quale ultima vedrebbe pregiudicata una razionale attività amministrativa.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, motiva la richiesta che sia dichiarata l'infondatezza del ricorso della Regione Siciliana.

L'Avvocatura rileva preliminarmente che il decreto impugnato è stato approvato all'unanimità dalle Regioni, prima della sua emanazione, nella riunione del Comitato tecnico dell'agricoltura in data 17 dicembre 1996, e che la Regione Siciliana ha richiesto ed ottenuto (con il d.m. 24 febbraio 1997: Applicazione del regolamento CEE n. 1442/1988, relativo alla concessione di premi per l'estirpazione dei vigneti, nella Regione Sicilia) l'applicazione nell'isola del regolamento CEE n. 1595/1996, che modifica il regolamento CEE n. 1442/1988 relativo alla concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole, cioè per l'estirpazione di vigneti senza l'insorgenza di alcun diritto di reimpianto.

Il decreto impugnato, prosegue l'Avvocatura, si limiterebbe a disciplinare il trasferimento del diritto di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate nel ristretto ambito consentito dalla normativa comunitaria.

Ricordando la sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, l'Avvocatura rileva ancora che l'art. 2 del decreto ministeriale riproduce nella sostanza l'ultima parte dell'art. 3 del d.m. n. 469 del 12 ottobre 1988, che la Corte avrebbe esplicitamente fatta salva, se pur per profili diversi.

La soluzione accolta dal decreto impugnato, conclude l'Avvocatura, apparirebbe ragionevole perché, mentre non potrebbe impedirsi ad alcuno di estirpare i propri vigneti, ben potrebbe subordinarsi il reimpianto al parere della Regione ricevente, la quale potrebbe legittimamente voler programmare ed eventualmente limitare la produzione vinicola.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.» (vini di qualità prodotti in regioni determinate), ledano le attribuzioni regionali in materia di agricoltura e foreste, quali risultano fissate dagli articoli 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando altresì gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'acquirente di un diritto di reimpianto possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo parere favorevole della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio tale superficie è situata, e viene censurato in quanto non prevede l'assenso della Regione dal cui territorio le viti vengono estirpate. L'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottino le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822, e in relazione ad esso la ricorrente si duole che, in base a un'interpretazione strettamente testuale, resterebbe precluso alla Regione regolare l'estirpazione delle viti e subordinare al proprio assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.

2. — Il ricorso è inammissibile in quanto l'atto impugnato, per i profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni rivendicate nel presente giudizio dalla Regione Siciliana ed è pertanto privo del carattere di lesività.

La ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe l'illegittima compressione delle sue attribuzioni.

Ebbene, quanto all'art. 2, il decreto del Ministro delle risorse agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e prevede che l'esercizio dell'asserito diritto postula il parere favorevole delle Regioni o delle Province autonome di destinazione, ma nulla dice in ordine alle facoltà e ai poteri delle Regioni o delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.

Né può essere condivisa la tesi secondo la quale il successivo art. 3 del decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali l'asserito diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/1987, debba essere letto nel senso che ad esse sia inibito l'esercizio di competenze legislative e amministrative loro spettanti.

Alla luce della sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la quale è stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall'art. 5 del decreto impugnato, deve escludersi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza l'osservanza delle forme prescritte. Sicché, se ed in quanto, in assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia la facoltà attribuita agli Stati membri dall'art. 7, paragrafo 2, del citato regolamento CEE, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore dell'art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un ostacolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, serie generale, del 20 febbraio 1997, recante «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d.», sollevato, in riferimento agli artt. 14, lettera a), e 20 dello statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 156

*Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Insidie occulte della viabilità - Responsabilità della p.a. - Inerzia colposa - Esigenza di una corretta interpretazione, da parte del giudice rimettente, del consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione - Non fondatezza.****(C.C., artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma).****(Cost., artt. 3, 24 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1997 dal giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Lualdi Nicola ed altro e il comune di Genova, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Rupertò.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da un motociclista nei confronti del comune di Genova per il risarcimento del danno derivato dalla caduta dal motoveicolo causata dalla presenza, non segnalata, ma «in astratto percettibile in anticipo», di terriccio e pietrisco sulla strada comunale, il giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa l'8 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'articolo 2043 cod. civ., in quanto prevede che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa, solo in presenza di una situazione di pericolo insidioso; b) dell'art. 2051 cod. civ., in quanto non applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; c) dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in quanto esclude, in presenza di una *insidia* un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile.

Il giudice rimettente, in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, lamenta la disparità di trattamento tra i privati proprietari di strade, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., e la pubblica amministrazione, esonerata — secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità definito come consolidato — da tale tipo di responsabilità per l'impossibilità di esercitare un adeguato controllo custodiale su beni demaniali di notevole estensione territoriale e soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini.

Il giudice *a quo* si duole anche della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità conseguirebbe, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non già ad un concreto comportamento della pubblica amministrazione, ma alla derivazione del danno da un'*insidia* stradale (caratterizzata dalla non visibilità e dall'imprevedibilità od inevitabilità del pericolo), restando escluso il concorso colposo del danneggiato (in caso di sussistenza dell'*insidia*) o della pubblica amministrazione (in caso di insussistenza), ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.

Secondo il giudice *a quo* siffatto uso della nozione di *insidia* finisce per escludere ingiustificatamente sia la responsabilità della pubblica amministrazione per fatti colposi diversi, sia la rilevanza di un concorso colposo *ex* art. 1227, primo comma, cod. civ., favorendo, in contrasto con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, la colpevole inerzia dell'ente pubblico nell'assolvimento dei doveri di diligente vigilanza e tempestiva manutenzione delle strade.

A tal proposito il giudice rimettente, dopo aver osservato che «la giurisprudenza indicata (...) non richiede alla pubblica amministrazione neppure la dimostrazione che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali che non ne abbiano consentito una tempestiva eliminazione o segnalazione», denuncia l'«assurdità» di far dipendere la ricorrenza dell'*insidia* da situazioni contingenti, oggettive (ad esempio in rapporto alla visibilità del pericolo a seconda del traffico) o soggettive (a seconda delle condizioni psicofisiche del danneggiato).

Tale complessivo orientamento interpretativo, secondo il rimettente, comporta la «violazione o la menomazione del diritto di difesa» del cittadino danneggiato, il quale, per le difficoltà di prova dell'*insidia* e perché normalmente soccombente anche in presenza di conclamata inerzia della pubblica amministrazione, è spesso indotto a rinunciare ad adire l'autorità giudiziaria.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque della manifesta infondatezza della questione sollevata. In una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, ha insistito in particolare nel chiedere la declaratoria d'inammissibilità, avendo la Corte costituzionale dichiarato manifestamente inammissibile identica questione con ordinanza n. 82 del 1995.

Considerato in diritto

1. — Il giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2051 cod. civ., in quanto non applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; dell'art. 2043 cod. civ., in quanto prevede che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di *insidia* stradale; dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta *insidia* un accertamento del concorso di colpa del danneggiato.

Secondo il rimettente, le denunciate disposizioni, come sopra interpretate, contrasterebbero: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una situazione di ingiustificata diseguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la difficoltà che il danneggiato potrebbe incontrare nella prova del pericolo occulto, ed il connesso rischio di soccombere, pur nella presenza di conclamate inerzie della pubblica amministrazione, potrebbe comportare la violazione o la menomazione del diritto di difesa del danneggiato medesimo, sia sotto il profilo della denegata giustizia, sia sotto il profilo della rinuncia da parte dello stesso, di fronte a rischi reali di soccombenza, ad adire l'autorità giudiziaria; con l'art. 97 della Costituzione, in quanto potrebbero fornire un involontario supporto all'inerzia, anche protratta e colpevole, della pubblica amministrazione.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio, che ha richiamato quale precedente specifico l'ordinanza n. 82 del 1995 di questa Corte, pronunciata con riguardo a identica questione.

Il rimettente, infatti, non solleva — come, invece, allora — una questione di mera interpretazione della normativa denunciata, ma assume quale «diritto vivente» l'interpretazione di essa da parte di una giurisprudenza asseritamente consolidata, e dichiara che a questa intenderebbe aderire ove venissero ritenuti privi di fondamento i dubbi di illegittimità costituzionale da lui prospettati.

3. — Nel merito la questione è infondata.

3.1. — Il giudice *a quo* afferma l'esistenza di un «diritto vivente» sulla normativa, con riguardo a cui formula le suindicate censure d'incostituzionalità. Ma la ricognizione della giurisprudenza, dalla quale muove, appare

incompleta e non corretta. Egli, infatti, ha trascurato di prendere in considerazione gli svolgimenti più recenti della giurisprudenza stessa, attraverso un doveroso esame di significative pronunce, nelle quali sarebbe stato agevole rinvenire quelle puntualizzazioni tese a dare della denunciata normativa un'interpretazione, non solo rispettosa di tutti i canoni ermeneutici, ma anche conforme alla Costituzione — così come di seguito precisato —, e dunque da preferire ad altre, sulla cui legittimità costituzionale possano sorgere dubbi in sede di giudizio.

3.2. — Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile a' sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.

Ciò basta a rendere ragione dell'approdo ermeneutico, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile — per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi — un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

S'intende — e in alcune sentenze ciò viene sottolineato — che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità.

Con tale interpretazione si rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare — in conformità alla evidente *ratio* dello stesso art. 2051 — i limiti dell'operatività di uno dei particolari criteri d'imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043.

Si deve allora passare allo scrutinio di costituzionalità dell'asserito «diritto vivente» formatosi su quest'ultima disposizione.

3.3. — La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di cassazione, in effetti è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve — una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 — dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'*insidia* (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico.

Ma il giudice *a quo* non ha colto le ragioni e la portata di codesto indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo una complessa e sempre più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi. Ragioni e portata, che sono tali da far considerare prive di consistenza le censure mosse nell'ordinanza di rimessione, secondo quanto appreso chiarito.

3.4. — Anzitutto è da rammentare che l'art. 2043 cod. civ. contiene una clausola generale. Il legislatore, infatti, ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi pretesamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice ordinario accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la pubblica amministrazione sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica.

Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*: venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.

Ma, nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che — come sopra si è già accennato — hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali,

in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.

Ebbene, in questo quadro, la nozione d'*insidia* stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di «semplificazione analitica» della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'*insidia* può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere — adottando le misure idonee — codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli *standards* di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.

Che poi, una volta acclarata in tal modo la responsabilità della pubblica amministrazione, di regola risulti inapplicabile l'art. 1227, primo comma, cod. civ., dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione d'*insidia* essendo questa contraddistinta appunto dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo.

3.5. — Per dissipare, infine, il dubbio espresso dal rimettente, secondo cui una tale interpretazione della denunciata normativa consentirebbe il permanere nell'ordinamento giuridico di antichi privilegi a favore della pubblica amministrazione, non più giustificabili in uno Stato di diritto, sembra opportuno aggiungere, conclusivamente, che l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili.

Tale difetto, invero, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto sopra precisato con riguardo all'art. 2051 cod. civ.), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del *neminem laedere* allo stesso modo per la pubblica amministrazione e per i privati: eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 157

Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Distillazione di alcoli - Trattamento sanzionatorio penale - Esigenza di una maggiore circostanziata descrizione della fattispecie per la necessaria individuazione della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41).****(Cost., artt. 3 e 27).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano — in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di una persona trovata in possesso di un «alambicco rudimentale» e di otto litri di liquido «presumibilmente grappa», e per ciò imputata del reato di cui all'art. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver fabbricato illegalmente otto litri di grappa — prima di pronunciarsi sulla istanza di patteggiamento avanzata dall'imputata, con ordinanza in data 20 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce la fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche con la pena minima di sei mesi di reclusione e di lire quindici milioni di multa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il legislatore, con la previsione di sanzioni minime così elevate, sembrerebbe non aver tenuto conto «della realtà sociale del fenomeno disciplinato, delle concrete limitate dimensioni dei singoli casi, della inferiorità economica delle persone che distillano (in genere modesti agricoltori), delle tradizioni agricole e domestiche di alcune zone d'Italia, della mancanza di disvalore della condotta sanzionata», essendo notorio che la grappa e altri distillati verrebbero prodotti anche dai contadini per uso domestico in piccoli quantitativi ed essendo comprensibile che i contadini stessi non ritengano di doversi assoggettare ai gravosi adempimenti imposti da una legge che finirebbe con l'essere percepita come una imposizione puramente vessatoria;

che, comunque, la sanzione prevista dalla disposizione censurata, che punisce la fabbricazione clandestina di alcole con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire quindici milioni, risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e alla funzione della pena (nel caso di specie, a fronte di accise evase per lire 100.000, l'imputata

dovrebbe essere condannata quantomeno alla pena di sei mesi di reclusione e lire quindici milioni di multa), e violerebbe, di conseguenza, gli indicati parametri costituzionali, sia sotto il profilo dell'irragionevole uso della discrezionalità legislativa, sia sotto il profilo dell'assoggettamento al medesimo trattamento sanzionatorio dell'uso di alambicchi di differente portata;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, apparendo tutt'altro che ingiustificato il rigore cui è ispirata la disposizione sanzionatoria impugnata;

che, infatti, ad avviso dell'Avvocatura, poiché la distillazione clandestina sarebbe attività particolarmente pericolosa dal punto di vista fiscale, tenuto conto dell'elevato livello dell'accisa sugli alcoli, della facile occultabilità dei prodotti della distillazione e della assoluta irrilevanza sotto il profilo della capacità produttiva delle dimensioni dell'apparecchio utilizzato, il potere di graduazione della pena sarebbe stato esercitato dal legislatore non irragionevolmente.

Considerato che l'articolo 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contiene una descrizione assai analitica delle parti dell'apparecchio di produzione rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcoli, individuando come tali la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore e il refrigerante;

che il mittente ritiene integrata la previsione normativa con il rinvenimento presso l'imputata di otto litri di un liquido «presumibilmente grappa» e di un «alambicco rudimentale»;

che, poiché il termine alambicco non compare nella disposizione legislativa nella quale sono invece descritte dettagliatamente le componenti dell'apparecchio, l'aggettivo rudimentale usato dal mittente genera, in sede di controllo della rilevanza della questione, spettante a questa Corte, il dubbio che l'oggetto rinvenuto presso l'imputata sia effettivamente riconducibile a quelli indicati nel censurato articolo 41 ai fini della prova del reato di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

che, in presenza di una così modesta quantità di liquido rinvenuto, si impone una più circostanziata descrizione della fattispecie che renda immediatamente evidente la rilevanza della questione;

che non può dirsi bastevole a tal fine il proposito dell'imputata, riferito dal mittente, di chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., posto che tale richiesta non integra quella più puntuale definizione della fattispecie necessaria all'individuazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 158

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Corte dei conti - Regolamento di procedura per i giudizi - Sezioni centrali di appello - Potere sindacatorio del collegio giudicante - Attribuzione al giudice di una potestà di ricerca autonoma e piena delle fonti materiali di prova e non solo di integrazione degli elementi offerti dal procuratore regionale - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 375/1996) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 15 agosto 1933, n. 1038, art. 105; r.d. 15 agosto 1933, n. 1038, art. 14).****(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promossi con cinque ordinanze emesse l'8 ottobre 1997, il 17 aprile, il 6 marzo e, quanto a due di esse, il 3 aprile 1998, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 367, 528, 656, 732 e 854 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22, 29, 39, 41 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, giudicando in sede di rinvio da parte delle Sezioni centrali di appello, ha sollevato — con più ordinanze, di analogo contenuto, emesse in data 8 ottobre 1997 (r.o. n. 367 del 1998), 6 marzo 1998 (r.o. n. 656 del 1998), 3 aprile 1998 (r.o. nn. 732 ed 854 del 1998) e 17 aprile 1998 (r.o. n. 528 del 1998) — questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 15 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti);

che, secondo talune delle ordinanze (r.o. nn. 367, 528, 656 e 732 del 1998), il predetto art. 105, giusta l'interpretazione accolta dal c.d. «diritto vivente» — nel senso che la pronunzia del giudice di appello può essere limitata alle questioni pregiudiziali oppure investire in tutto o in parte il merito, a prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale — si porrebbe in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la libertà e l'indipendenza del giudice vincolando la sua attività soltanto alla legge, in quanto la disposizione denunciata, nella interpretazione di cui sopra, consentendo al giudice d'appello di trattare anche solo una parte del merito e, quindi, di rinviare gli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio, determinerebbe un assoggettamento di quest'ultimo alle statuizioni del primo tanto marcato da limitare la formazione ed espressione del suo libero convincimento per la definizione della causa;

che, secondo l'ordinanza di cui al r.o. n. 732 del 1998, sarebbe violato, altresì, il principio di ragionevolezza, poiché il riconoscimento in capo al giudice di appello del potere di scegliere discrezionalmente i casi in cui non definire la controversia esporrebbe al rischio sia di un'infinita duplicazione del primo e del secondo grado di giudizio, sia dell'esame della stessa controversia più volte da parte di giudici dello stesso grado;

che, inoltre, l'ordinanza di cui al r.o. n. 854 del 1998 denuncia la disposizione in parola, per contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, sotto profili analoghi a quelli sopra accennati, con specifico

riferimento alla sua applicazione nel contenzioso pensionistico, avuto riguardo alla costante interpretazione delle Sezioni centrali di appello della Corte dei conti, secondo la quale la cognizione delle Sezioni stesse sarebbe limitata «al giudizio rescindente rimettendo la decisione nel merito al giudice di primo grado»;

che l'ordinanza di cui al r.o. n. 656 del 1998 denuncia, altresì, in via subordinata, l'art. 14 del medesimo regio decreto n. 1038 del 1933, e cioè la disposizione che disciplina il c.d. «potere sindacatorio» del collegio giudicante, assumendo che tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui comporterebbe, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, l'attribuzione al giudice di una potestà di ricerca autonoma e piena delle fonti materiali di prova, e non solo di integrazione degli elementi offerti dall'attore (e cioè dal procuratore regionale);

che, a tal proposito, il rimettente — nel far presente che, nel caso al suo esame, la Sezione centrale di appello ha annullato la sentenza di primo grado, avendo rilevato «l'assenza di soddisfacenti elementi di prova dei fatti a fondamento della domanda» e «condizionando la definizione del giudizio all'esperimento dei dovuti accertamenti istruttori» — sostiene che la sopra menzionata giurisprudenza, superando il diverso orientamento espresso in passato, ha attribuito alla c.d. sindacatorietà portata tale da consentire al giudice di determinare autonomamente l'oggetto del giudizio, individuare i soggetti responsabili ed acquisire gli elementi di prova a sostegno della domanda;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale interpretazione consolidata darebbe luogo ad una rilevante modifica della realtà processuale, in contrasto con il principio di imparzialità ed indipendenza del giudice, oltre che con il principio di tutela delle parti, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche a causa dell'ingiustificata posizione di privilegio processuale riconosciuta al P.M., tale da esonerarlo dall'onere di provare la domanda;

che nei giudizi di cui al r.o. nn. 367, 528, 656 e 732 del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi, attenendo a questioni analoghe o connesse, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che la questione concernente l'art. 105 del regio decreto 15 agosto 1933, n. 1038, è da reputare manifestamente inammissibile, in quanto detta disposizione — nel prevedere che il giudice di appello possa limitarsi a conoscere delle questioni pregiudiziali ovvero estendere al merito il suo giudizio, quando su quest'ultimo si sia pronunziata la sentenza di primo grado — definisce, come è evidente, l'ambito di cognizione affidato al medesimo giudice, trovando, perciò, in detta sede la sua applicazione;

che, per contro, come questa Corte ha già affermato, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, è necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo*, e non, come nella specie, in una fase processuale precedente;

che, a riprova di ciò, sta la circostanza che la decisione assunta in quest'ultima fase non sarebbe certamente resa inefficace da una eventuale pronunzia di incostituzionalità riguardante, nei termini sollecitati dai rimettenti, il predetto art. 105;

che, a ritenere il contrario, si consentirebbe al giudice *a quo* di avvalersi del giudizio di costituzionalità quale strumento per pervenire alla caducazione di una decisione cui non intende adeguarsi, utilizzando, in definitiva, il sindacato incidentale come un surrettizio mezzo di impugnazione (da ultimo, sentenza n. 375 del 1996);

che, del pari, manifestamente inammissibile va considerata la questione di costituzionalità dell'art. 14 del regio decreto n. 1038 del 1933, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, non avendo il rimettente chiarito quale sia, nella fattispecie, l'ipotesi applicativa di tale disposizione, tra quelle reputate *contra Constitutionem* alla quale egli è necessariamente tenuto a far ricorso; e ciò tanto più che l'esigenza di una interpretazione esorbitante, tale, cioè, da postulare un esercizio di poteri istruttori con l'ampiezza di modalità censurate dall'ordinanza di rimessione, non sembra in alcun modo imposta dalla sentenza di rinvio, al di là, come emerge anche dall'ordinanza stessa, di una generica prospettazione della necessità dell'esperimento dei dovuti accertamenti istruttori.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 15 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui al r.o. nn. 367, 528, 656, 732 e 854 del 1998 ed, altresì, al principio di ragionevolezza con l'ordinanza di cui al r.o. n. 732 del 1998;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del medesimo regio decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa Sezione, con l'ordinanza di cui al r.o. n. 656 del 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0485

N. 159

Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari in aspettativa obbligatoria - Riconoscimento dell'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 451/1991 - Manifesta infondatezza.

(Legge 5 agosto 1988, n. 341, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Pascali Raffaele nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 21 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1998) — emessa nel giudizio promosso da Pascali Raffaele contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'annullamento dell'intero procedimento relativo al conferimento del giudizio di idoneità a professore associato per il raggruppamento n. 10 (diritto ecclesiastico), di cui alla legge di delega n. 28 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed ai decreti ministeriali 4 dicembre 1980, 26 aprile 1983, 11 giugno 1982 e 18 gennaio 1986 e, in subordine, del giudizio di non idoneità del ricorrente, conseguito nella prima e seconda tornata — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, recante «Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari», nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato;

che il rimettente, assumendo che la disposizione censurata, contrariamente a quanto si evince dal titolo della legge, abbia in realtà innovato la disciplina previgente, ritiene che la stessa si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione;

che si è costituita fuori termine la parte privata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 451 del 1991, ha dichiarato non fondata identica questione — sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse nella medesima data di quella in epigrafe — in quanto ha escluso che la norma impugnata abbia natura innovativa, confermandone nel contempo il carattere di norma di interpretazione;

che su identica questione — sollevata sempre dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa contestualmente alle altre sopra ricordate, ma pervenuta successivamente — questa Corte si è, di poi, pronunciata nel senso della manifesta infondatezza (ordinanza n. 110 del 1992);

che, non emergendo argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, non resta che ribadire la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 160

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Medici fiduciari - Rapporto di lavoro - Disciplina tipica del lavoro subordinato - Esclusione del rapporto meramente impiegatizio - Censura di atti privi della forza di legge e pertanto esclusi dal sindacato della Corte - Manifesta inammissibilità.****(D.M. 16 giugno 1979, n. 1626, art. 1; d.m. 22 giugno 1984, n. 1542, art. 1).****(Cost., artt. 3, 24, 35, 36, 101 e 104).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra le Ferrovie dello Stato S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia Emanuele, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione lavoro, nella causa fra le Ferrovie dello Stato — S.T.S.A. S.p.A. e Farruggia Emanuele, ha sollevato, con ordinanza del 26 maggio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), «nella parte in cui prevedono che i medici fiduciari non hanno qualità di impiegati, pur in presenza di una disciplina tipica del lavoro subordinato e prescindendo dal concreto atteggiarsi del rapporto»;

che il rimettente, assumendo che le disposizioni censurate trovino fonte in «un vero e proprio atto di normazione secondaria con forza di legge», ritiene che esse ledano:

gli artt. 3 e 35 della Costituzione, introducendo «una evidente disparità di trattamento tra cittadini-lavoratori che svolgono una attività lavorativa avente le stesse caratteristiche»;

l'art. 36 della Costituzione, giacché, «rendendo impossibile l'esercizio del diritto a vedere qualificato come subordinato il proprio rapporto di lavoro», si «preclude al lavoratore il godimento» del diritto ad una «retribuzione equa e sufficiente»;

gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la qualificazione «per legge» della natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici fiduciari, «a prescindere dalle sue effettive caratteristiche», limita, da un lato, «il diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti» e, dall'altro, «sottrae al giudice (con compressione della funzione giurisdizionale) la attività qualificatoria ed interpretativa dei fatti e delle circostanze rilevanti ai fini della loro successiva qualificazione giuridica e della disciplina applicabile»;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale — nel concludere per una declaratoria di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale — ha argomentato, essenzialmente, sulla natura di «regolamenti di esecuzione» dei decreti impugnati, come tali privi di forza di legge e, dunque, sottratti al sindacato di costituzionalità.

Considerato che i decreti ministeriali sui quali si appuntano le censure del rimettente (decreti ministeriali 22 giugno 1984, n. 1542 e 16 giugno 1979, n. 1626) non possono reputarsi atti aventi forza di legge;

che in tal senso depone non solo la loro intitolazione, ma anche la definizione che ne dà l'art. 1 del regio d.-l. 8 gennaio 1925, n. 34 (sostitutivo dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728), sulla base del quale essi sono stati emanati, come pure la procedura seguita per la loro adozione (tale da prevedere l'acquisizione, tra l'altro, del parere del Consiglio di Amministrazione dell'allora Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato);

che, pertanto, le disposizioni contenute nei denunciati decreti ministeriali non sono suscettibili di formare oggetto del sindacato che l'art. 134 della Costituzione riserva a questa Corte, sicché la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (*ex plurimis* ordinanze n. 43 del 1998 e n. 208 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 24, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 161

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Composizione - Criteri - Riferimento all'ordinanza della Corte n. 377/1998 dichiarativa della manifesta inammissibilità di analoghe questioni, con particolare riferimento alla provenienza e partecipazione dei membri elettivi e di quelle di diritto - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7).****(Cost., artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Campanella Biagio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Zingales Vincenzo ed altro, di Volpe Carmine, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'impugnazione (promosso da taluni magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1998, relativo alla costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (a seguito delle elezioni svoltesi il 30 novembre 1997 per il rinnovo dell'organo), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali);

che, ad avviso del giudice *a quo* la disposizione censurata, la quale disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si pone in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dovendosi dubitare «della effettiva capacità del Consiglio di Presidenza, nella sua attuale composizione, di garantire la reale indipendenza della magistratura amministrativa e la conformità al principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge»;

che, secondo l'ordinanza di remissione, sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la partecipazione al Consiglio di presidenza, oltre al Presidente del Consiglio di Stato, anche dei due Presidenti di sezione più anziani dello stesso Consiglio di Stato, quali membri di diritto, fa ragionevolmente dubitare che l'organo di autogoverno — la cui componente maggioritaria «è espressione di una componente, invece, minoritaria della magistratura amministrativa» — sia in grado di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

che si sono costituiti Zingales Vincenzo e Salamone Vincenzo, ricorrenti nel giudizio *a quo* i quali hanno concluso — in forza di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle sviluppate dall'ordinanza di rimessione — per l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità;

che si è, altresì, costituito Volpe Carmine controinteressato nel giudizio *a quo*, il quale ha concluso per l'irrelevanza, inammissibilità e infondatezza della proposta questione e, con successiva memoria integrativa, per la «manifesta inammissibilità» della stessa, «in conformità alla precedente pronuncia» resa da questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 377 del 1998, nell'esaminare le questioni di costituzionalità dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che già in precedenza, da altri giudici, erano state sollevate per profili analoghi a quelli sopra riferiti in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, le ha dichiarate manifestamente inammissibili, rilevando che i problemi di struttura del Consiglio di presidenza vanno «necessariamente apprezzati nell'ambito dell'intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto»;

che la medesima ordinanza ha, inoltre, osservato che la segnalata «esigenza di un diverso assetto», in ogni caso, «si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di indicare possibili diverse configurazioni dell'organo in questione»;

che, pertanto, non emergendo a sostegno dell'ordinanza in epigrafe argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 162

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Assunzione di personale a tempo determinato - Costituzione di rapporti di lavoro autonomo per prestazioni di lavoro superiori a tre mesi - Deroghe al divieto - *Ius superveniens*: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - Abrogazione della norma oggetto di censura - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3 commi 23 e 24).****(Cost., artt. 32, primo comma, e 97, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.3, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) promossi con n. 2 ordinanze depositate il 29 aprile 1998 dal Tribunale di Catania sui reclami proposti da G.A. e da L.R. contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli iscritte ai nn. 424 e 425 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 prima serie speciale dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Catania - sezione lavoro, adito in distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica e di un infermiere per il mantenimento, oltre il termine prefissato di tre mesi, della convenzione stipulata ai fini dell'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza con l'azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli - Tomaselli, ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto depositate il 29 aprile 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97 primo comma della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Catania, il termine massimo di tre mesi della durata dei suddetti rapporti è stato stabilito direttamente dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto l'art. 3, al comma 23, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di «assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi», e, al comma 24, prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non potrebbero però farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio;

che, ad avviso dei rimettenti, qualora, come nei casi in esame, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza dipenda integralmente da rapporti convenzionali con addetti esterni, eventualmente anche di difficile e gravoso reperimento per l'Azienda ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio trimestrale pone a rischio la stessa erogazione del servizio, e quindi viola l'art. 32, primo comma, della Costituzione;

che le norme denunziate, secondo i giudici *a quibus* si pongono in contrasto anche con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto al servizio ne impedirebbe lo svolgimento secondo le forme ed i modi richiesti dalla sua peculiare natura e, in particolare, non permetterebbe la necessaria continuità del rapporto con le pazienti;

che il Tribunale, nel corso dei medesimi giudizi, aveva già sollevato la stessa questione di costituzionalità e che questa Corte, con ordinanza n. 439 del 16 dicembre 1997, aveva disposto la restituzione degli atti affinché i giudici *a quibus* ne esaminassero la perdurante rilevanza alla luce della disciplina sopravvenuta recata dall'art. 1, commi 45 e 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che le ordinanze di rimessione ripropongono la questione di costituzionalità, sostenendo che tali sopravvenienti disposizioni — comunque inapplicabili ai rapporti sorti anteriormente alla loro entrata in vigore, quali quelli in esame — non avrebbero innovato il quadro normativo di riferimento, in quanto riguardano «esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato», «non anche quelli autonomi, a struttura convenzionata», e non influirebbero comunque sugli strumenti a disposizione degli ospedali per l'organizzazione del servizio di interruzione della gravidanza, apparendo difatti «verosimile ritenere che in concreto si continuerà a preferire (...) il ricorso alle prestazioni di personale autonomo»;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto in giudizio, né si sono costituite le parti private.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché siano decisi con un'unica pronuncia;

che il Tribunale di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende ospedaliere di assumere personale a tempo determinato, nonché di stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo superiore a tre mesi, renderebbe difficoltoso, quando non pregiudicherebbe, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza;

che la disciplina recata dalle disposizioni impugnate è stata innovata anteriormente alle due ordinanze di rimessione, entrambe depositate in data 29 aprile 1998, e, quindi, prima della proposizione della presente questione di costituzionalità;

che, infatti, prima di detta data è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 43, comma 4, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993, oggetto, insieme al successivo comma 24, della questione di costituzionalità, e che detta abrogazione, in ragione della formulazione delle due disposizioni censurate, rende inapplicabile anche la norma dello stesso comma 24;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le disposizioni censurate siano state abrogate anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione (da ultimo, ordinanze n. 52 e n. 53 del 1999);

che il Tribunale di Catania nel caso di specie non ha assolto siffatto onere, in quanto i provvedimenti di rimessione omettono di valutare l'incidenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa delle disposizioni che sottopongono all'esame di costituzionalità, e che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma della Costituzione, dal Tribunale di Catania - Sezione lavoro con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0489

N. 163

Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Crediti per prestazioni professionali e per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori - Privilegio mobiliare generale - Estensione al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori e al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto - Omessa previsione - Mancata distinzione fra le diverse categorie di professionisti - Manifesta inammissibilità.

(C.C., art. 2751-bis, n. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n.2 del codice civile in relazione all'art. 11 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal giudice delegato del Tribunale di Fermo sul ricorso proposto da Magnalbò Luciano contro il fallimento Sgariglia s.r.l., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di una procedura fallimentare promossa dinanzi al Tribunale di Fermo, il giudice delegato, in sede di decisione su una domanda di ammissione tardiva di crediti per prestazioni professionali di avvocato e per rivalsa degli oneri contributivi obbligatori e dell'imposta sul valore aggiunto, ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1998, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 2751-bis n. 2, c.c., in relazione all'art. 11, legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui non prevede che il privilegio mobiliare generale ivi contemplato si estenda al credito di rivalsa obbligatoria degli oneri contributivi obbligatori, di cui all'art. 11, primo comma, ultimo periodo, legge 20 settembre 1980, n. 576; ed al credito di rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 18, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; per contrasto con l'art. 3 della Costituzione»;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata — correttamente interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che il privilegio da essa attribuito ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti non si estende ai crediti di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto e ai crediti di rivalsa dei contributi previdenziali obbligatori — sarebbe lesiva del principio di eguaglianza per il deteriore trattamento riservato alla generalità dei professionisti (ed in specie agli avvocati) rispetto ai dottori commercialisti, il cui credito di rivalsa degli oneri contributivi obbligatori è assistito da privilegio «di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali», ai sensi dell'art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti).

Considerato che, come ritenuto da questa Corte, in sede di giudizio di legittimità costituzionale è possibile sindacare, all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita, mentre non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre una causa di prelazione ulteriore (sentenze nn. 1 del 1998 e 84 del 1992);

che la norma censurata dal rimettente, come dallo stesso interpretata, ha riguardo ai crediti per prestazioni professionali, senza alcuna distinzione fra le diverse categorie di professionisti;

che la questione di legittimità costituzionale — sotto il profilo, prospettato dal rimettente, della mancata estensione agli avvocati del privilegio previsto a favore dei dottori commercialisti (sia pure con riguardo al solo credito di rivalsa del contributo integrativo) dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 — avrebbe semmai dovuto essere sollevata con riferimento a quest'ultima norma, nella parte in cui (sempre secondo la prospettazione del rimettente) avrebbe omesso di includere tra i crediti assistiti dal privilegio in essa previsto anche quello, asseritamente omogeneo, vantato dagli avvocati a titolo di rivalsa del contributo integrativo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, del codice civile sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice delegato del Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 164

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Costituzione - Criteri e professionalità interessate - *Ius superveniens*: legge n. 448/1998 - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 57 e 58).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ed il 19 giugno 1998 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte al n. 845 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 761 e 762 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1997 e n. 42 prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione del comune di Montebelluna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un dipendente del comune di Montebelluna per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, con ordinanza del 4 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli articoli 3, 5, 39, 97 e 128 della Costituzione, e che detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è stata altresì impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con due ordinanze in data 19 giugno 1998, di contenuto sostanzialmente identico, pronunziate nel corso di altrettanti giudizi promossi da due psicologhe, dirigenti di primo livello dell'Azienda sanitaria locale (ASL) della provincia di Bergamo, per l'annullamento, previa sospensione, degli atti di rigetto delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

che, secondo le ordinanze di rimessione, le disposizioni impugnite, stabilendo che «il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze

di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (art. 1, comma 57) e prevedendo le modalità della trasformazione del rapporto, configurerebbero «un diritto ovvero una facoltà» del dipendente alla trasformazione del rapporto, senza tenere conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni;

che, ad avviso di entrambi i Tar, la disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sarebbe ragionevole, in quanto potrebbe determinare un'improvvisa riduzione del personale occorrente per garantire la funzionalità dei servizi e, in violazione del principio di buon andamento, priverebbe la pubblica amministrazione del potere di direzione e di pianificazione dell'organizzazione dei propri uffici, non permettendole di preordinare le misure necessarie ad evitare le eventuali disfunzioni derivanti dall'incentivazione del rapporto di lavoro *part-time*, in contrasto con lo scopo di razionalizzazione, ammodernamento e responsabilizzazione avuti di mira dalla più recente legislazione sul pubblico impiego;

che, secondo i giudici *a quibus*, la pubblica amministrazione «viene a trovarsi in balia dei propri dipendenti» e, inoltre, le norme impugnate potrebbero determinare situazioni irragionevoli e potenzialmente discriminatorie, in difetto della previsione di un potere di verifica delle situazioni personali e/o di servizio;

che, secondo il Tar per il Veneto, le norme denunciate violerebbero altresì sia l'autonomia organizzativa degli enti locali, sia quella loro attribuita in sede di contrattazione collettiva, entrambe costituzionalmente garantite (artt. 5, 39 e 128 della Costituzione);

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti e tre i giudizi con distinti atti, di contenuto pressoché identico, eccependo l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, la disciplina del *part-time* costituisce parte di un più ampio disegno di riforma del pubblico impiego, diretto a ridurre la spesa pubblica, e, quindi, le norme denunciate possono costituire oggetto del sindacato di legittimità costituzionale soltanto sotto il profilo della ragionevolezza;

che, ad avviso dell'interveniente, nel giudizio di ragionevolezza assumerebbero pregnante importanza le disposizioni secondo le quali: gli organici del personale sono costituiti anche da dipendenti il cui numero complessivo è quantificato avendo riguardo al limite complessivo del monte ore lavorative; possono essere banditi concorsi per posti *part-time*; per taluni settori non è consentito l'accesso indiscriminato a tale tipo di rapporto; il contingente del personale che può essere destinato al tempo parziale non può superare il limite del venticinque per cento dell'organico complessivo ed è possibile ovviare alle eventuali carenze di organico sia mediante il ricorso ai processi di mobilità, sia utilizzando i risparmi di spesa per nuove assunzioni, in quanto esse dimostrerebbero che è stato definito un sistema rispettoso dei principi costituzionali che si assumono lesi;

che, secondo l'Avvocatura, la censura riferita agli artt. 5 e 128 della Costituzione è infondata, in quanto l'autonomia organizzativa degli enti locali deve svolgersi e realizzarsi compatibilmente con gli interessi della intera comunità nazionale, quindi anche con quello al risanamento della finanza pubblica;

che, nel giudizio sollevato dal Tar per il Veneto, si è costituito il comune di Montebelluna, convenuto nel processo principale, svolgendo argomentazioni a conforto delle censure ed eccependo che le disposizioni impugnate pregiudicherebbero il conseguimento degli scopi istituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni, soprattutto dei comuni di dimensioni medie o piccole, anche in considerazione del complessivo quadro normativo nel quale esse si inseriscono;

che, ad avviso della parte, le modifiche introdotte successivamente all'ordinanza di rimessione (art. 39, commi 25, 26 e 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) «hanno l'indubbio merito di tradurre positivamente le doglianze» sollevate dagli enti locali territoriali, ma conforterebbero i dubbi di legittimità delle norme impugnate, nonostante sia possibile sostenere che l'art. 1, comma 65, della legge n. 662 del 1996 stabilisca l'inapplicabilità dei commi 58 e 59 sia agli enti locali che versano in una situazione deficitaria, sia a quelli che hanno una pianta organica inferiore a cinque unità, e ritenere applicabile la nuova disciplina soltanto successivamente alla «determinazione dei contingenti dei rapporti di lavoro in relazione ai quali ammettere l'accesso al tempo parziale» offrendo in tal modo un'interpretazione che rende le norme immuni dalle censure di legittimità costituzionale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le stesse norme, in riferimento a parametri in parte coincidenti, sicché essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il Veneto della questione di legittimità costituzionale, sono entrati in vigore: l'art. 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997 il quale stabilisce che «le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano al personale delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo»; gli artt. 36, comma 7, e 36-bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), i quali, rispettivamente, hanno introdotto la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed hanno previsto che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche e le modalità di assunzione degli impieghi; l'art. 8, comma 1, lettera i), del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che ha previsto la possibilità di forme sperimentali di contrattazione collettiva, in deroga alle previgenti disposizioni sulla contrattazione collettiva decentrata, anche in ordine all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro ed alla diffusione del *part-time*;

che, in data posteriore a tutte le ordinanze di rimessione, sono entrati in vigore: l'art. 31, comma 41, della legge n. 448 del 1998, secondo il quale «per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi»; l'art. 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che, allo scopo di garantire l'impiego flessibile delle risorse umane, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme di lavoro a distanza (cd. telelavoro);

che siffatte disposizioni, sopravvenute alle ordinanze di rimessione, hanno ridefinito la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno introdotto nuovi tipi di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nuovi schemi organizzativi, sicché hanno innovato il complessivo quadro normativo di riferimento;

che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura dei giudici *a quibus* della rilevanza delle questioni alla luce delle modificazioni normative sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ed al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 165

*Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Intervento della sentenza della Corte n. 495/1993 - Contenuto del censurato decreto-legge n. 166/1996 non convertito e ripetutamente reiterato in epoca successiva - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 dell'anno 1993 e degli artt. 23, secondo comma, e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con 3 ordinanze emesse il 1° aprile (2 ordinanze) ed il 23 aprile 1996 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 524, 525 e 720 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 25 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di Marchesini Antonia nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi, instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto (emesse, le prime due il 1° aprile e la terza il 23 aprile 1996), ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto: *a)* con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, secondo comma, e 136, secondo comma, Cost., non configurandosi il requisito della necessità ed urgenza dell'intervento governativo, tale da giustificare l'esclusione del normale *iter* parlamentare; *b)* con gli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., in ragione della lesione del diritto di azione e della giurisdizione del giudice naturale precostituito per legge, inferta dalla previsione dell'estinzione dei giudizi e dell'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato; *c)* con l'art. 81, quarto comma, Cost., per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001; *d)* con l'art. 3 Cost., a cagione della irragionevolezza della previsione delle modalità di estinzione del credito e delle numerose lacune

ed imprecisioni contenute nell'intera normativa *de qua*; e) con gli artt. 1, primo comma, 4, 35 e 36 Cost., in ragione della sancita compensazione delle spese di lite nelle cause in corso, che priva i difensori antistatari delle parti del corrispettivo per la relativa prestazione professionale;

che con le due ordinanze emesse il 1° aprile 1996 il pretore *a quo* ha, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 Cost., a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri nascenti da tale decisione, nonché degli artt. 101, 104, primo comma, e 136, primo comma, Cost., potendo il loro carattere — definito «legislativo» — far considerare il giudice privato del suo potere di interpretare la legge;

che, in relazione alle predette censure, egli ha quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 111, 134, 136, primo comma, e 137, primo comma, Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimità costituzionale — in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* —, risulterebbero lesive del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilità per il giudice di sollevare questioni, «l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa»;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 525 del 1996, si è costituita anche la ricorrente nel processo *a quo* la quale ha concluso per l'accoglimento delle questioni relative alla normativa di cui al d.-l. n. 166 del 1996, e per l'infondatezza delle altre questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, *medio tempore* il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresì, previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice *a quo* deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999), a prescindere peraltro dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte e sulla proposizione dei giudizi davanti ad essa (cfr. ordinanza n. 130 del 1997);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0492

N. 166

Ordinanza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti pensionistici - Intervento della sentenza della Corte n. 495/1993 - Contenuto del censurato decreto-legge n. 166/1996 non convertito e ripetutamente reiterato in epoca successiva - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'intero decreto-legge, promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Bari, il 17 aprile 1996 dal pretore di Genova, il 18 aprile 1996, dal Tribunale di Ravenna, il 24 aprile 1996 (n. 11 ordinanze), il 29 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) ed il 24 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) dal pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 586, 587, 605, 772, da 798 a 808, da 815 a 820, da 822 a 827 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 27, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi, instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, il pretore di Bari, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse l'11 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti;

che, a giudizio del rimettente, la norma contrasterebbe: *a)* con l'art. 3 Cost., in quanto tale previsione — contenuta in una normativa che regola solo modalità di pagamento di somme dovute, senza nulla disporre in ordine all'accertamento del relativo diritto — determina una lesione dei canoni di ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini nel principio della sicurezza giuridica; *b)* con gli artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 104 Cost., in quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilità di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, determinandosi altresì la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, con privazione di qualsiasi forma di tutela del pensionato;

che inoltre lo stesso pretore — senza tuttavia indicare i parametri vulnerati — ritiene di dubbia costituzionalità tanto l'esclusione del pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, quanto la declaratoria d'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato;

che, nel corso di altro analogo giudizio, il pretore di Genova, con ordinanza emessa il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, in quanto contrastante: *a)* con gli artt. 3, 24 e 102, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi, anche in caso di contestazione da parte dell'INPS del diritto fatto valere dal ricorrente, poiché determina violazione del diritto di azione, disparità di trattamento e indebita soluzione, da parte del legislatore, di procedimenti giurisdizionali pendenti; *b)* con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dilaziona la corresponsione degli arretrati in sei annualità, rinviando l'inizio delle operazioni di pagamento alla previa (e non definitiva) emanazione di un decreto del Ministro del tesoro; *c)* con gli artt. 3 e 38 Cost., là dove prevede che sulle somme dovute non siano corrisposti interessi e rivalutazione;

che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 18 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., là dove esso: *a)* esclude la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute (comma 2); *b)* prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e della compensazione tra le parti delle spese di lite (comma 3);

che, con ventitre ordinanze di identico contenuto, emesse il 24 ed il 29 aprile 1996, il pretore di Sondrio ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 1, comma 1, del d.-l. n. 166 del 1996 nella parte in cui prevede che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sia effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost; *b)* del comma 2 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e la rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost; *c)* del comma 3 dello stesso articolo, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 Cost; *d)* dell'intero decreto-legge, per contrasto con l'art. 77 Cost., attesa l'assenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

che, *medio tempore*, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici *a quibus* debbono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0493

N. 167

Sentenza 29 aprile-10 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Handicap (Portatori di) - Adeguato accesso alla via pubblica per mutilati e invalidi con difficoltà di deambulazione - Costituzione di servitù in favore di edifici di civile abitazione - Preclusione - Esigenza di indefettibile tutela di interessi fondamentali della persona - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 215/1987) - Lesione del fondamentale diritto dei soggetti alla salute comprensiva anche di quella psichica - Illegittimità costituzionale.

(C.C., art. 1052, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1997 dal pretore di La Spezia sul ricorso proposto da Sturlese Giorgio contro Ferrando Santino ed altri, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento *ex art. 700* del codice di procedura civile promosso da un portatore di *handicap* invalido civile al 100%, proprietario di un appartamento in condominio, al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare, in via d'urgenza, il passaggio sino alla via pubblica su un orto confinante con lo stabile condominiale, il pretore di La Spezia ha sollevato — sospendendo il procedimento cautelare — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione».

Deduce il giudice rimettente — quanto alla rilevanza della questione — che il ricorrente agisce in via d'urgenza, quale proprietario di un appartamento facente parte di un condominio avente accesso alla via pubblica solamente attraverso una scalinata di settantacinque gradini, al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti di una sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio su di un orto di proprietà di taluni condomini dell'edificio stesso, posto sul retro dello stabile, attraverso il quale sarebbe possibile raggiungere agevolmente la via pubblica con percorso in piano. Ritiene il rimettente che la proposta domanda cautelare sia ammissibile e che sussista, nella fattispecie, il presupposto del pericolo nel ritardo, in quanto la tutela invocata dal ricorrente è strettamente connessa al suo interesse ad una accettabile vita di relazione, nelle more pregiudicato, stante la sua condizione di invalido totale, dalla situazione di difficoltoso accesso alla via pubblica, non adeguabile se non con eccessivo dispendio e disagio.

Osserva tuttavia lo stesso rimettente che, poiché il fondo a favore del quale dovrebbe chiedersi nel giudizio di merito la costituzione di servitù non è intercluso, la norma da prendere in considerazione ai fini della valutazione del *fumus boni iuris* risulta quella di cui all'art. 1052 cod. civ. (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso), secondo la quale la servitù di passaggio a favore di un fondo avente un accesso alla via pubblica che sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso e non sia ampliabile può essere concessa dall'autorità giudiziaria «solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria». Ne dovrebbe dunque conseguire il rigetto della domanda cautelare, non ricorrendo nella fattispecie le esigenze di tipo produttivo considerate in via esclusiva dalla norma.

Ritiene tuttavia il giudice *a quo* che la norma stessa, per la parte in cui consente appunto la costituzione della servitù solo in vista delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e non anche in considerazione delle esigenze di vita di mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione, sia in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.

L'interesse del disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui al fine di accedere agevolmente alla via pubblica sarebbe infatti ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., ed al diritto alla salute — inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti — tutelato dall'art. 32 della Costituzione. Il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost., può d'altro canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustificherebbe la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall'art. 2 Cost., anche in relazione all'esistenza di un principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disegualianza (art. 3, secondo comma, Cost.).

La vigente legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche offrirebbe poi — ad avviso del rimettente — ulteriori elementi a sostegno del dubbio di legittimità, sia perché essa ha già introdotto limitazioni speciali al diritto di proprietà al fine di garantire l'accessibilità dei disabili agli edifici (quali le deroghe al regime ordinario delle distanze ed a quello delle delibere condominiali) sia soprattutto in quanto l'intero impianto normativo dimostra che l'accessibilità a fini abitativi costituisce non solo un interesse del disabile ma un'utilità ed un carattere intrinseco dell'immobile, non diversamente dalle possibilità di sfruttamento agricolo ed industriale considerate dall'art. 1052 del codice civile.

L'esistenza di una normativa intesa a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche non escluderebbe, d'altro canto, l'interesse alla costituzione della servitù coattiva di passaggio in tutti quei casi in cui — come nella

fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo* — il passaggio esistente non possa adeguarsi se non con dispendio o disagio eccessivo o comunque notevolmente superiore al pregiudizio che, con l'imposizione della servitù, verrebbe arrecato al fondo limitrofo.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.

Secondo quanto dedotto dall'Avvocatura la norma denunciata sarebbe inapplicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, sia perché diretta a regolamentare (secondo la tradizione romanistica delle servitù prediali) situazioni inerenti alla *qualitas* dei fondi più che alle contingenti e soggettive esigenze dei proprietari, sia soprattutto perché dal suo ambito di applicazione risultano escluse, in base al disposto dell'art. 1051, ultimo comma, espressamente richiamato dall'art. 1052, primo comma, «le case, i cortili, i giardini e le aie» e tale esclusione dovrebbe estendersi, sempre ad avviso dell'Avvocatura, anche agli orti.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di La Spezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione».

La norma denunciata contrasterebbe infatti, ad avviso del rimettente, con il principio di eguaglianza in senso sostanziale e sarebbe altresì lesiva, nei confronti dei portatori di *handicap* sia del diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, sia del diritto alla salute, inteso come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti. Essa inoltre, consentendo la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso solo per finalità produttive e non anche in relazione alle esigenze di vita degli invalidi, si porrebbe in contrasto con la funzione sociale del diritto di proprietà.

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irrilevanza e, quindi, di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale in base all'assunto che l'orto, su cui dovrebbe nella specie costituirsi la servitù coattiva di passaggio, sarebbe, come le «case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti», un bene esente da siffatta servitù ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura, l'esenzione stabilita da tale norma, essendo intesa ad evitare l'eccessiva onerosità che, avuto riguardo alla destinazione abitativa degli immobili, deriverebbe dall'imposizione del passaggio a carico di essi, va, infatti, rigorosamente circoscritta alle case e a quegli immobili, come appunto i cortili, i giardini e le aie, che alle case sono legati da un vincolo pertinenziale. Mentre del tutto estranei allo scopo ed alla previsione della norma devono considerarsi gli orti, intendendosi per tali, secondo il significato comune del termine, quei fondi agricoli, di modeste dimensioni, destinati a soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi familiari e privi, in relazione alla loro vocazione tipicamente agricola, del carattere di accessibilità alla casa di abitazione.

La qualificazione in concreto del fondo come orto nel senso precisato, piuttosto che come giardino o aia, costituisce poi questione di fatto rimessa alla esclusiva valutazione del giudice *a quo*. Sicché, anche sotto tale aspetto, l'eccezione d'inammissibilità della questione risulta priva di fondamento.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

4. — L'art. 1052 cod. civ. disciplina l'ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che cioè abbia un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non ampliabile.

Va premesso che l'«ampliabilità» di cui alla citata disposizione deve essere intesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, non in senso letterale, cioè con riferimento alla sola larghezza del passaggio, ma nel più ampio e generico significato di riducibilità a sufficienza e adeguatezza. L'accesso alla pubblica via va, d'altro canto, considerato non ampliabile non soltanto quando il suo adeguamento sia materialmente impossibile, ma anche quando

risulti eccessivamente oneroso o difficoltoso, secondo la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1051 cod. civ., ritenuta dalla giurisprudenza applicabile alla fattispecie disciplinata dall'art. 1052 in virtù dell'espresso richiamo contenuto in quest'ultima norma e della evidente identità di situazione e di *ratio* giustificatrice.

La concessione del passaggio coattivo è subordinata, dalla norma denunciata, non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica e alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda «alle esigenze della agricoltura o dell'industria».

Con tale disposizione — ignota al codice civile previgente — il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Mentre estranee alla previsione della norma e prive, pertanto, di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo risultano le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile.

Ed è in relazione a quest'ultimo aspetto che la norma si pone, come si vedrà, in contrasto con i principi costituzionali evocati dal rimettente.

5. — Va in proposito ricordato che la più recente legislazione relativa ai portatori di *handicap* — in particolare la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicapate*) — non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.

Di tale mutamento di prospettiva è segno evidente l'introduzione di disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone *handicapate*.

Risulta, allora, chiaro come la tutela di queste ultime sia potuta divenire uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa attraverso anche (ma non esclusivamente) la fissazione delle caratteristiche necessarie all'edificio abitativo considerato nella sua oggettività ed astraendo dalla condizione personale del singolo utilizzatore.

Così, l'accessibilità — che l'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche), definisce come «la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia» — è divenuta una *qualitas* essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da *handicap* fisici.

Per quanto riguarda poi gli edifici privati già esistenti, vengono in considerazione, come espressione dello stesso indirizzo legislativo, gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge n. 13 del 1989, in virtù dei quali è possibile apportare all'immobile condominiale, a spese dell'interessato ed anche in deroga alle norme sul condominio negli edifici, le modifiche necessarie per renderlo più comodamente accessibile.

È peraltro evidente come la citata normativa possa in concreto risultare del tutto insufficiente rispetto al fine perseguito, ove le innovazioni necessarie alla piena accessibilità dell'immobile risultino in concreto impossibili o, come nella specie, eccessivamente onerose o comunque di difficile realizzazione.

Ed è appunto in relazione a tali ipotesi che la non inclusione della accessibilità dell'immobile tra le esigenze che, ai sensi dell'art. 1052, secondo comma, cod. civ., possono legittimare la costituzione della servitù coattiva di passaggio, risulta lesiva di quei principi costituzionali che, come si è accennato, l'accessibilità dell'abitazione è intesa a realizzare.

6. — Più specificamente, la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di *handicap* ad una normale vita di relazione, che

trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere.

L'omessa previsione della esigenza di accessibilità, nel senso già precisato, della casa di abitazione, accanto a quelle, produttivistiche, dell'agricoltura e dell'industria rende, pertanto, la norma denunciata in contrasto sia con l'art. 3 sia con l'art. 2 della Costituzione, ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana.

7. — Sotto un diverso aspetto, poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare come debba ritenersi ormai superata la concezione di una radicale irrecuperabilità dei portatori di *handicap* e come la socializzazione debba essere considerata un elemento essenziale per la salute di tali soggetti sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (sentenza n. 215 del 1987).

S'intende allora come la norma denunciata, impedendo od ostacolando la accessibilità dell'immobile abitativo e, quale riflesso necessario, la socializzazione degli *handicappati* comporti anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.

8. — Avverso l'affermata incostituzionalità della norma denunciata, non vale opporre, come fa l'Avvocatura, che l'accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una *qualitas* dei fondi, cosicché difetterebbe, nella specie, il carattere della predialità, proprio delle servitù. Si è già visto, infatti, che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili, anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di *handicap*. Mentre dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di *utilitas* che abbia riguardo — specie per gli edifici di civile abitazione — alle condizioni di vita dell'uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta *utilitas* sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante.

Né, d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 della Costituzione. Come osservato dal rimettente, infatti, il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità — di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap — degli edifici destinati ad uso abitativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 168

Sentenza 10-14 maggio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Caccia - Regioni Liguria, Umbria e Veneto - Specie cacciabili - Regime delle deroghe alla disciplina in materia - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale (v. sentenze nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990, 1002/1988 e 323/1998) - Disposizioni legislative statali aventi carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Compiti di rilievo nazionale quelli per la tutela dell'ambiente - Esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria riapprovata dal consiglio regionale della Liguria il 30 settembre 1997; legge regione Umbria riapprovata dal consiglio regionale dell'Umbria il 17 novembre 1997; legge regione Veneto riapprovata dal consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1998).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Liguria, riapprovata il 30 settembre 1997, recante «Norme per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», della Regione Umbria, riapprovata il 17 novembre 1997, recante «Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici» e della Regione Veneto, riapprovata il 5 marzo 1998, recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 21 ottobre 1997, il 5 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998, depositati in cancelleria il 30 ottobre 1997, il 15 dicembre 1997 e il 31 marzo 1998, ed iscritti ai nn. 68 e 78 del registro ricorsi 1997 e n. 22 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria e Veneto;

Udito nella udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il ricorrente, e gli avvocati Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale — lamentando la violazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa «Norme per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979» approvata dal Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 5 agosto 1997, rinviata dal Governo con atto del 5 settembre 1997 e riapprovata dal Consiglio regionale ligure, a maggioranza assoluta, nella seduta del 30 settembre 1997.

L'impugnata delibera — che ad avviso del ricorrente recepisce «non del tutto fedelmente» le condizioni e le modalità prescritte dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, il quale disciplina (le diverse ipotesi nelle quali può esercitarsi) il potere degli Stati membri di derogare alla disciplina di protezione della fauna di cui ai precedenti artt. 5-8 — era stata oggetto di rinvio in quanto eccedente la competenza regionale. In particolare, in sede di rinvio, il Governo richiamava la giurisprudenza di questa Corte per ribadire che l'elenco delle specie cacciabili costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale e per concludere che la delibera rinviata viola l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio richiama innanzi tutto la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996 — citata nel rinvio governativo — per sottolineare che «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992», considerato norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Il ricorrente osserva inoltre che la Regione non può ritenersi legittimata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), richiamato dall'art. 1, comma 2, dell'impugnata delibera legislativa, dato che — si afferma nell'atto introduttivo del presente giudizio — tale decreto legislativo mantiene espressamente (art. 2, comma 2) al Ministero per le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso si aggiunge che l'introduzione nell'ordinamento interno delle deroghe di cui all'art. 9 della menzionata direttiva non costituisce attuazione obbligatoria della direttiva stessa, bensì esercizio di una facoltà accordata allo Stato membro, e che tali deroghe possono essere disposte solo per esigenze «connesse ad interessi generali di indubbia pertinenza statale (navigazione aerea, sicurezza pubblica, ricerca scientifica)».

2. — Nel presente giudizio non si è costituita la Regione Liguria.

3. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale — per contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE — questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa «Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici» approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 7 ottobre 1997, rinviata dal Governo con atto del 23 ottobre 1997 e riapprovata dal predetto Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 novembre 1997.

I motivi del rinvio governativo muovono anche in questo caso dalla giurisprudenza costituzionale che qualifica l'elenco delle specie cacciabili norma fondamentale di riforma economico-sociale, ed il ricorso riproduce sostanzialmente le argomentazioni — già illustrate — svolte in sede di impugnazione della delibera legislativa del Consiglio regionale ligure.

Anche in questo secondo e distinto ricorso, il Presidente del Consiglio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996 — citata nel rinvio governativo — ed osserva che la Regione non può ritenersi legittimata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, richiamato dall'art. 1 dell'impugnata delibera, dato che — rileva anche in questo caso l'Avvocatura dello Stato — tale decreto legislativo mantiene espressamente (art. 2, comma 2) al Ministero per le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso, l'Avvocatura deduce che l'introduzione nell'ordinamento interno delle deroghe di cui all'art. 9 della menzionata direttiva non costituisce attuazione obbligatoria della stessa, bensì esercizio di una facoltà accordata allo Stato membro, e ribadisce che tali deroghe possono essere disposte solo per esigenze «connesse ad interessi generali di indubbia pertinenza statale».

Il ricorrente lamenta altresì «una totale carenza della delibera impugnata», là dove questa omette di stabilire «le indispensabili misure, anche procedurali, atte a garantire che le deroghe vengano disposte dalle Province solo per soddisfare esigenze effettive inerenti agli interessi generali tassativamente indicati dall'art. 9 della direttiva».

4. — Si è costituita la Regione Umbria per chiedere la reiezione del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Regione osserva che le censure formulate dal Governo sarebbero fondate se la normativa regionale impugnata riguardasse gli elenchi delle specie cacciabili e la loro variazione. Senonché — deduce l'ente territoriale resistente — la legge censurata si limiterebbe a disciplinare l'esercizio, in sede regionale, di un potere di deroga concreto e puntuale, «senza porre minimamente in discussione la potestà di definire e variare in via generale gli elenchi delle specie cacciabili in ambito nazionale». La legge n. 157 del 1992, in altri termini, non precluderebbe alle

regioni di disciplinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria per motivi di salute e sicurezza pubblica, per evitare danni alle colture, per consentire la cattura selettiva di uccelli in piccole quantità, e così via, enumerando le varie ipotesi nelle quali è consentito esercitare il potere di deroga di cui si tratta.

La difesa dell'ente territoriale resistente ritiene la competenza regionale in tema di deroghe *ex art. 9* della direttiva 79/409/CEE chiaramente desumibile, oltre che dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla normativa statale di attuazione dell'ordinamento regionale, ed in particolare dall'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997, che conferisce alle regioni le funzioni amministrative in materia di caccia prima esercitate dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, riservando — all'art. 2, comma 2 — al Ministero per le politiche agricole (istituito dallo stesso art. 2) compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale esclusivamente in materia di specie cacciabili, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La Regione sottolinea altresì che un siffatto assetto delle competenze rispetto alle deroghe di cui all'art. 9 della menzionata direttiva comunitaria risultava già delineato dalle circolari del Ministero dell'agricoltura del 29 gennaio 1993 e del 15 luglio 1994.

Secondo la difesa della Regione, peraltro, non può dirsi che la legge n. 157 del 1992 — pur dichiarando espressamente, all'art. 1, di recepire l'intera direttiva 79/409/CEE — abbia dato attuazione alla direttiva comunitaria per quel che concerne il regime di deroga di cui all'art. 9. In particolare, nulla avrebbe a che fare con tale regime la disciplina introdotta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che si limiterebbe «a stabilire in via generale ed astratta, con riferimento all'intero territorio nazionale, l'elenco delle specie cacciabili e, altresì, a prevedere la possibilità di rivedere tale elenco sempre in via generale ed astratta, con d.P.C.M., per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, ristabilendo quella che in proposito può ben definirsi la regola», suscettibile di essere derogata, a norma dell'art. 9 della direttiva — considerato disposizione precisa ed incondizionata, e pertanto «autoapplicativa» — in ipotesi circoscritte nello spazio e nel tempo, ciò che, ad avviso della resistente, troverebbe conferma nella giurisprudenza comunitaria e amministrativa richiamata nell'atto di costituzione.

La Regione, insistendo nel rimarcare che la deroga in questione «resta ben distinta dalla definizione delle specie cacciabili e dalla variazione dei relativi elenchi», aggiunge che riconoscere la potestà di deroga *ex art. 9* della direttiva n. 79/409/CEE allo Stato contrasta non solo con il «diritto positivo», che riserva allo Stato soltanto l'individuazione in via generale delle specie cacciabili, ma anche con le stesse finalità dell'istituto, come delineato dalla direttiva comunitaria e precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, trattandosi «con ogni evidenza ... di accertamenti da compiere e di una potestà da esercitare per ambiti definiti nel tempo, nello spazio e nelle modalità».

La difesa della Regione richiama infine la giurisprudenza di questa Corte che, in materia di caccia, «ha avuto modo di riconoscere la potestà delle Regioni di adottare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i provvedimenti più adeguati rispetto alle varie realtà locali», e nega altresì che, a sostegno della tesi del ricorrente, si possa fare appello alla sentenza n. 272 del 1996, nella quale questa Corte «non esclude affatto» — secondo la lettura proposita, anche alla luce di una successiva decisione del TAR dell'Umbria — «la legittimazione delle Regioni a esercitare la potestà di deroga *ex art. 9* della direttiva», sebbene confermi la precedente giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla competenza statale in materia di individuazione delle specie cacciabili.

Quanto al rilievo governativo concernente l'omessa previsione di misure, anche di natura procedurale, atte a garantire che le deroghe siano disposte solo per soddisfare gli interessi indicati dall'art. 9 della direttiva, si tratterebbe di una censura — deduce la Regione — «del tutto apodittica e indimostrata».

5. — In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato una memoria illustrativa per dedurre l'inammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio e per svolgere ulteriormente argomenti a sostegno dell'infondatezza dello stesso già dedotti con l'atto di costituzione.

Sotto il primo profilo, la Regione rileva, con riguardo all'asserita eccedenza dalla competenza regionale, «l'assoluta genericità sia dell'atto di rinvio sia del ricorso tramite i quali il Governo si è limitato, in pratica, ad asserire la violazione delle competenze e il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale dell'art. 18 della legge n. 157, senza specificare in alcun modo con quali statuizioni, dove e come, la legge regionale impugnata avrebbe violato la Costituzione e i principi legislativi» indicati nel ricorso. Con riguardo alla censura concernente l'omessa previsione di misure atte a garantire che le deroghe siano disposte solo per soddisfare gli interessi indicati dall'art. 9 della direttiva, nella memoria se ne deduce l'inammissibilità perché, oltre che «apoditticamente enunciato», tale motivo di ricorso non troverebbe alcuna corrispondenza nell'atto di rinvio.

Agli argomenti, già illustrati, proposti per argomentare l'infondatezza della questione prospettata dal ricorrente, la Regione — che insiste nel richiamare le già citate circolari ministeriali — aggiunge un richiamo al principio di sussidiarietà — sancito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 3, lettera a) «da ritenere senz'altro insito nella Costituzione, quanto meno con riguardo alle materie elencate nell'articolo 117» — in virtù del

quale, «a livello centrale debbono e possono esercitarsi soltanto le funzioni non esercitabili a livello regionale e locale». A questo riguardo, la difesa della Regione afferma che riservare allo Stato il potere — non già di stabilire in via generale ed astratta le specie cacciabili e di variarne l'elenco (*ex art. 18 della legge n. 157 del 1992*) — bensì di derogare puntualmente, per i motivi indicati dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, ai divieti stabiliti in via generale, sottraendolo alle regioni, «sarebbe espressione di puro e semplice centralismo, senza alcuna base nella Costituzione e nelle leggi attualmente vigenti».

6. — In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato una ulteriore memoria ad integrazione di quanto già dedotto con l'atto di costituzione.

La difesa della Regione menziona innanzi tutto, nella memoria, l'art. 69, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, nel disporre un nuovo conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, indica, tra i «compiti di rilievo nazionale», per quanto riguarda la materia venatoria, solo quelli relativi alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La Regione Umbria allega inoltre tre mozioni approvate dal Senato per impegnare il Governo a riconoscere la competenza, anche legislativa, delle Regioni in materia di prelievo venatorio in deroga, ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

7. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale — in riferimento all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici — questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979» approvata dal Consiglio regionale della Regione Veneto nella seduta del 5 novembre 1997, rinviata dal Governo con atto del 1° dicembre 1997 e riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 5 marzo 1998.

L'impugnata delibera autorizza la caccia ad una serie di specie sottratte dalla direttiva comunitaria al prelievo venatorio, al fine di evitare danni alle produzioni agricole, ed autorizza la Giunta regionale a disporre ulteriori deroghe a norma dell'art. 9 della stessa direttiva 79/409/CEE.

Ad avviso del ricorrente, che rinvia alla sentenza n. 272 del 1996 di questa Corte, già invocata negli altri due ricorsi, «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992».

Anche in questo caso il ricorrente osserva come non possa valere in contrario la circostanza che la Regione — come si desume dalla delibera impugnata — abbia ritenuto di essere legittimata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dato che — si sottolinea nell'atto introduttivo del presente giudizio — questo provvedimento mantiene espressamente (art. 2, comma 2) al Ministero per le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso si osserva infine che le deroghe previste dalla direttiva «possono essere disposte solo per esigenze effettive accertate caso per caso, con provvedimenti puntuali e non in via generale ed astratta per atto normativo».

8. — Si è costituita la Regione Veneto per chiedere il rigetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Regione deduce innanzitutto che le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre «in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali», non sono assimilabili alle deroghe consentite dalla direttiva 79/409/CEE. Le prime, osserva la Regione, «costituiscono lo strumento ordinario di adeguamento degli elenchi nazionali alla normativa comunitaria ed internazionale, e concorrono a definire il novero delle specie di animali selvatici per le quali è — in via normale — ammesso il prelievo venatorio nel territorio dello Stato; le seconde, invece, sono provvedimenti di carattere eventuale ed eccezionale attraverso i quali viene consentita la caccia (in presenza di specifiche condizioni, in tempi e modi predeterminati) ad uccelli che non risultano inseriti negli elenchi delle specie ammesse al prelievo venatorio».

Ad avviso della Regione Veneto, poiché il potere previsto dall'art. 9 della direttiva non viene disciplinato dalla legge n. 157 del 1992, «si deve ritenere che la potestà legislativa regionale non incontri nella fonte nazionale, in tema di deroghe, alcun principio vincolante, potendo essa determinarsi liberamente nel rispetto dalla sola normativa comunitaria».

La spettanza alla Regione sia del potere di deroga sia della competenza a disciplinare con legge tale potere troverebbe conferma, osserva la resistente, nel decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che conserva al Ministero per le politiche agricole esclusivamente la disciplina generale ed il coordinamento nazionale in tema di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Anche la normativa comunitaria, aggiunge la Regione resistente, ridimensionerebbe le attribuzioni statali. L'art. 4, comma 3, della direttiva 79/409/CEE, assegna infatti alla Commissione le funzioni di coordinamento e di controllo dell'attuazione della normativa in tema di tutela delle specie selvatiche. In tale contesto normativo, si legge nell'atto di costituzione, «non pare corretto sostenere che la tutela dell'avifauna risponda in via principale ad un interesse unitario dello Stato», al quale comunque rimane il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 86 del 1989, confermato dall'art. 2 del già citato decreto legislativo n. 143 del 1997, «laddove sia necessario assicurare, in via amministrativa, il soddisfacimento di specifiche esigenze di interesse generale».

9. — In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria per sviluppare ulteriormente argomenti già addotti in sede di costituzione, a sostegno della richiesta di reiezione del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio.

Per escludere la riconducibilità del potere di deroga all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la Regione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ammette l'esercizio del potere di deroga allo scopo di soddisfare esigenze particolari in aree, per lo più, territorialmente circoscritte. Nella memoria, la difesa della Regione ribadisce che i provvedimenti di variazione degli elenchi delle specie cacciabili «hanno necessariamente un ambito di operatività nazionale» e «non apportano circoscritte eccezioni ai divieti in materia di esercizio venatorio, ma introducono un nuovo e diverso regime "generale" della caccia, poiché la modifica degli elenchi delle specie cacciabili si traduce inevitabilmente in una modificazione dello stesso oggetto della protezione "ordinaria" che lo Stato riserva al patrimonio faunistico».

La Regione resistente aggiunge infine che il decreto legislativo n. 143 del 1997 ed il d.P.C.M. 27 settembre 1997 — già citati nell'atto di costituzione — attesterebbero in modo univoco la spettanza alle regioni delle funzioni amministrative in tema di deroghe a norma dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Considerato in diritto

1. — Con tre distinti ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale di altrettante delibere legislative regionali. I dubbi di costituzionalità investono la legge della Regione Liguria recante «Norme per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata il 30 settembre 1997; la legge della Regione Umbria recante «Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici», riapprovata il 17 novembre 1997; la legge della Regione Veneto recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata il 5 marzo 1998.

Le questioni di legittimità costituzionale delle tre delibere legislative, riapprovate, a séguito di rinvio governativo, dai consigli regionali a maggioranza assoluta nell'identico testo rinviato, vengono sollevate per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, giacché le disposizioni assunte a parametro riserverebbero allo Stato la disciplina del potere di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva, come si desumerebbe anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996, secondo la quale «i divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992».

Ciò troverebbe conferma nel decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), che all'art. 1 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di caccia prima esercitate dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma — all'art. 2, comma 2 — riserva al Ministero per le politiche agricole (istituito dallo stesso art. 2) i compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. Ad avviso del ricorrente, inoltre, le deroghe di cui si tratta possono essere disposte solo per esigenze «connesse ad interessi generali di indubbia pertinenza statale (navigazione aerea, sicurezza pubblica, ricerca scientifica)».

Una ulteriore doglianza (prospettata nei confronti della delibera legislativa della Regione Umbria con il ricorso n. 78 del 1997) riguarda l'omessa previsione, da parte del legislatore regionale, di «indispensabili misure, anche procedurali, atte a garantire che le deroghe vengano disposte dalle Province solo per soddisfare esigenze effettive inerenti agli interessi generali tassativamente indicati dall'art. 9 della direttiva».

2. — I ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno tutti ad oggetto delibere legislative regionali in tema di deroghe *ex art. 9* della direttiva 79/409/CEE, e prospettano censure in gran parte comuni. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo con i ricorsi in epigrafe sono fondate.

4. — Le delibere legislative impugnate contengono discipline in larga misura omogenee: la legge della Regione Liguria recante «Norme per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata il 30 settembre 1997, disciplina nel territorio della Regione il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva, riproducendo integralmente il contenuto normativo dello stesso art. 9, e prevedendo, ai fini dell'adozione del provvedimento di deroga, il previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, competente, fra l'altro, a stabilire il numero complessivo dei capi prelevabili per le singole specie (art. 3, I); la legge della Regione Umbria recante «Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici», riapprovata il 17 novembre 1997, disciplina il prelievo in deroga in parte riproducendo in parte richiamando le disposizioni della direttiva, ed affidando alle Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, «l'approvazione del provvedimento di deroga»; la legge della Regione Veneto recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata il 5 marzo 1998, stabilisce che, «al fine di prevenire e contenere i danni alle produzioni agricole», è consentito un limitato (non più di venticinque capi al giorno, da parte di ciascun cacciatore) prelievo in deroga di talune specie di uccelli (art. 1). La stessa delibera legislativa prevede che «la Giunta regionale — previo parere delle Province, o su richiesta delle medesime — può autorizzare, disciplinandole, ulteriori deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE» (art. 1, comma 2).

5. — La giurisprudenza di questa Corte ha in più di un'occasione chiarito che la competenza statale in tema di specie cacciabili non si esaurisce nella individuazione di tali specie e nel potere di variazione dei relativi elenchi, a norma dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

Nel ribadire il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, riconosciuto da una costante giurisprudenza (sentenze nn. 272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990, 1002 del 1988), questa Corte ha ancora di recente precisato che tale carattere compete anche alle «norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio» (sentenza n. 323 del 1998).

Sussiste infatti un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica: dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, *ex art. 9* della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione.

Un'interpretazione della direttiva 79/409/CEE nell'esclusiva prospettiva di un'eccezionale autorizzazione di attività venatorie altrimenti vietate sarebbe tuttavia parziale e fuorviante.

L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, prevede che gli Stati membri — «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» — possono derogare alle misure di protezione disposte dalla medesima direttiva per le seguenti ragioni: *a)* nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna; *b)* ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; *c)* per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Si tratta di un potere di deroga esercitabile in via eccezionale per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall'art. 9.1, e secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello stesso art. 9.

Gli interessi a garanzia dei quali l'art. 9 consente di adottare i provvedimenti di deroga — alcuni dei quali di indubbia pertinenza statale: sicurezza aerea, sicurezza pubblica — possono essere soddisfatti anche attraverso misure diverse dall'eccezionale autorizzazione al prelievo venatorio di specie altrimenti protette.

In materia di protezione della fauna selvatica, d'altro canto, l'ordinamento prevede un ruolo non marginale delle Regioni che ulteriormente dimostra l'erroneità di un totale esaurimento della tematica di cui si tratta nella prospettiva venatoria.

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, prevede infatti che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La disposizione specifica che tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento destinati ad essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Le deroghe al regime di protezione introdotto dalla direttiva 79/409/CEE configurano — come sottolineano anche le Regioni resistenti — un potere eterogeneo rispetto alla competenza attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di variazione degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. Quest'ultima disposizione prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti diretti a modificare in modo tendenzialmente stabile — nei limiti imposti o consentiti dalla normativa internazionale e comunitaria (da ultimo, v. la sentenza n. 277 del 1998) — gli elenchi delle specie cacciabili. Si tratta di provvedimenti in linea di principio destinati a spiegare efficacia su tutto il territorio nazionale e volti piuttosto a restringere, anche «tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio», il novero delle specie che alla stregua della normativa internazionale e comunitaria possono essere ammesse al prelievo venatorio. Diversamente dalle deroghe *ex art. 9* della direttiva 79/409/CEE, i decreti emanati a norma dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 appaiono inidonei a consentire in via eccezionale o derogatoria l'abbattimento o la cattura delle specie protette dalla direttiva, alle condizioni e per le finalità da quest'ultima indicate.

Nondimeno, non può essere condiviso l'assunto delle Regioni resistenti, che basano la propria rivendicazione di competenza — a disciplinare legislativamente il potere di deroga in questione, e ad esercitarlo in via amministrativa — sulla non assimilabilità del potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria al potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili e sulla natura solo formale del recepimento, da parte del legislatore statale (con l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992), dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, interpretato come autoapplicativo.

Occorre ancora ribadire che l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE contiene una disciplina volta (più che a regolare l'attività venatoria) a consentire deroghe al regime di protezione della fauna selvatica previsto dalla medesima direttiva, per la salvaguardia di interessi generali. L'esercizio di tale potere di deroga può incidere sul nucleo minimo di protezione della fauna selvatica e non può quindi prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale, secondo i principi costantemente accolti dalla giurisprudenza di questa Corte.

La disciplina del potere di deroga — che secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/1987) deve tradursi in norme nazionali precise («i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise») — può, e non già deve, trattandosi di una facoltà, trovare attuazione nel nostro ordinamento, come chiarisce anche la sentenza di questa Corte, pronunciata in pari data, che ha definito i conflitti nn. 56 e 61 del 1997 e nn. 2, 3 e 5 del 1998, attraverso una normativa nazionale di recepimento — non rintracciabile nella legge n. 157 del 1992 — idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia.

In questo senso deve interpretarsi anche l'art. 69, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili — quelli attinenti alla «tutela ... della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria».

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria recante «Norme per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 30 settembre 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria recante «Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici», riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale dell'Umbria il 17 novembre 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979», riapprovata, a séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0502

N. 169

Sentenza 10-14 maggio 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Caccia - Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia - Specie cacciabili - Direttiva comunitaria 79/409/CE - Modalità di esercizio delle deroghe - Riferimento alla sentenza n. 272/1996 della Corte - Esigenza di tenere distinto il potere di modifica degli elenchi, da quello di deroga - Non spettanza allo Stato - Annullamento del d.P.C.M. 27 settembre 1997 - Spettanza allo Stato l'annullamento delle delibere della giunta regionale della regione Veneto nn. 3401 e 3402 del 7 ottobre 1997 in materia di applicazione delle deroghe al regime delle specie cacciabili (periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 27 settembre 1997, recante «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici», nonché in relazione alle determinazioni n. 3242 e n. 3243 del

20 ottobre 1997 della Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, con le quali sono state annullate le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, recanti «Direttiva CEE n. 409/1979. Art. 9: applicazione deroghe (periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997)», promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia, notificati il 28 novembre, il 22 ed il 29 dicembre 1997, depositati in Cancelleria il 4 e il 29 dicembre 1997, l'8, il 9 ed il 13 gennaio 1998, rispettivamente iscritti ai nn. 56 e 61 del registro conflitti 1997 ed ai nn. 2, 3 e 5 del registro conflitti 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Vito Vacchi per la Regione Toscana, Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, nonché l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 24 novembre 1997 (Reg. confl. n. 56 del 1997), la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997, recante «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

La Regione chiede che la Corte dichiari non spettare allo Stato il potere di disciplinare dette modalità e che, quindi, annulli il predetto decreto, in quanto invasivo delle competenze ad essa costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

1.1. — La ricorrente — premesso che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non contiene una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria — esclude, anzitutto, che il decreto impugnato trovi fondamento nell'art. 18, comma 3, della legge stessa; disposizione, questa, da reputare finalizzata alla stabile variazione dell'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale, mentre la deroga avrebbe, quale espressione di un potere particolare, specifico e contingente, il diverso scopo, come affermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia 7 marzo 1996, in causa 118/1994), di sospendere temporaneamente, ed alle condizioni stabilite, il regime di protezione disposto a favore della fauna selvatica.

Né a giustificare l'adozione del censurato provvedimento varrebbe il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996: in primo luogo, la pronuncia si riferirebbe al potere statale (non contestato) di variare gli elenchi delle specie cacciabili, che è diverso da quello avente ad oggetto la disciplina delle deroghe; in secondo luogo, la pronuncia sarebbe stata resa prima del decreto legislativo n. 143 del 1997, che ha ampliato le competenze regionali in materia di caccia (art. 1), mantenendo al Ministro per le politiche agricole compiti di disciplina generale e di coordinamento in materia di specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (art. 2, comma 2).

Rilevato che il decreto impugnato non può reputarsi rispettoso delle competenze regionali neppure in nome degli interessi unitari, richiamati nelle sue premesse, atteso che la disciplina delle specifiche deroghe rientra «nell'interesse differenziato di ciascuna regione», si osserva che, in ogni caso, lo Stato, anche alla luce dell'art. 9, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), avrebbe dovuto, in ipotesi comunque contestata, ricorrere all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, soggetta all'osservanza dei necessari requisiti di sostanza e di forma, tali, tra l'altro, da esigere la delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e dell'art. 9, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché la previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Nel contestare l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui le ipotesi di deroga contemplate alle lettere *a*) e *b*), del paragrafo 1, dell'art. 9 della direttiva sarebbero già state disciplinate dagli artt. 2, comma 3, e 19 della legge n. 157 del 1992, la Regione Toscana lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977 e degli artt. 4 e 9, terzo comma, della legge n. 86 del 1989, che avrebbero richiesto l'attuazione della direttiva comunitaria eventualmente mediante legge comunitaria o altra legge, essendo consentito il ricorso al regolamento solo se così dispone la legge comunitaria per le materie non coperte da riserva di legge. A tal riguardo, nell'osservare che il vizio concernente il non corretto utilizzo della fonte del potere regolamentare si risolve in violazione dell'autonomia regionale, viene, al tempo stesso, reputata lesiva delle attribuzioni regionali la procedura di «intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole» prevista dall'art. 2 del decreto impugnato: l'introduzione di tale strumento costituirebbe, infatti, un modo per attribuire allo Stato una potestà di codecisione su funzioni di competenza delle Regioni, dando, quindi, luogo ad un contrasto con il decreto legislativo n. 143 del 1997 che ha attribuito alle Regioni tutte le funzioni legislative e amministrative in materia di caccia; in tal guisa sarebbero, altresì, imposti alle Regioni illegittimi «moduli procedurali che condizionano in radice l'esercizio delle riconosciute attribuzioni (cfr. sentenza n. 483 del 1991)».

Nel caso di specie, la dedotta lesione delle competenze regionali sarebbe particolarmente evidente perché la Regione Toscana, con legge regionale n. 70 del 21 agosto 1997 (sulla quale il commissario del Governo non ha sollevato rilievi), ha già provveduto a disciplinare l'esercizio delle deroghe stesse.

1.2. — Ugualmente lesivi dell'autonomia regionale in materia di caccia sarebbero:

l'art. 3 del provvedimento, là dove estende, alla cattura per la cessione a fini di richiamo, la menzionata disciplina relativa alle condizioni ed alle modalità di applicazione delle deroghe, modificando con un atto dell'Esecutivo le disposizioni di legge statale e regionali;

l'art. 4 che individua nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'unico organo abilitato a dichiarare che le condizioni stabilite dai precedenti artt. 2 e 3 sono realizzate senza considerare che si tratta, invece, di un controllo che deve essere disciplinato dalle Regioni.

2. — Anche la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione (Reg. confl. n. 61 del 1997), oltre che in relazione al menzionato decreto presidenziale, in riferimento alle due determinazioni (n. 3242 e n. 3243 del 10 ottobre 1997), con cui la Commissione di controllo ha annullato le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, aventi ad oggetto l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997.

La ricorrente rileva che le determinazioni della Commissione di controllo negano in radice la sussistenza in capo all'ente regionale di ogni attribuzione in materia, mentre il decreto del Presidente del Consiglio ammette e riconosce espressamente l'esistenza di un potere spettante «primariamente» alle Regioni, sia pure subordinatamente alla previa intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole. Ciò premesso, viene denunciata la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e della normativa che ne costituisce il completamento (in particolare, gli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977 e l'art. 9 della legge n. 86 del 1989), sostenendo che spetta in via esclusiva alla Regione, e non allo Stato, il potere di adottare i provvedimenti di deroga. Si osserva che — pur avendo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996 ravvisato nell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 la disposizione attributiva allo Stato di una competenza esclusiva per l'adozione delle deroghe — in effetti, la disposizione stessa non conterrebbe alcun espresso riferimento all'art. 9 della direttiva CEE. Poiché, quindi, la relativa procedura sarebbe stata solo formalmente recepita (art. 1 della legge n. 157 del 1992), ma non espressamente disciplinata, il soggetto titolare del relativo potere andrebbe individuato sulla base delle norme generali che disciplinano il riparto di attribuzioni tra Stato e Regione, in sede di attuazione della normativa comunitaria e, cioè, in particolare, dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 86 del 1989, come pure dell'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992. Comunque, al di là dei profili sistematici concernenti il riparto interno delle attribuzioni legislative, il procedimento volto alla concreta individuazione delle ipotesi di deroga avrebbe, secondo la Regione Veneto, «carattere amministrativo e non normativo», sicché la competenza, alla stregua del disposto degli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, non potrebbe non essere regionale.

Né la sfera di attribuzioni spettanti alle Regioni, come sopra individuata, potrebbe essere posta in discussione dal richiamo all'interesse unitario, che non può «giustificare il sovvertimento del riparto interno di competenze tra soggetti dotati di autonomia costituzionalmente riconosciuta». Inoltre, contrariamente all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, detto interesse si porrebbe non a livello nazionale, bensì comunitario, con la ulteriore conseguenza che la sede «del coordinamento e del controllo» andrebbe individuata negli organi della Comunità europea.

Comunque, anche a non contestare l'esistenza di un interesse unitario, la sua salvaguardia non legittimerebbe lo Stato ad interferire indiscriminatamente nella sfera delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle Regioni, né sostituendosi alle stesse né imponendo, attraverso l'intesa, forme di gestione congiunta delle funzioni di loro esclusiva competenza.

La legislazione vigente — segnatamente l'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977 e l'art. 9 della legge n. 86 del 1989 —, consentirebbe allo Stato soltanto il ricorso agli «strumenti di coordinamento e controllo (o di supplenza)», tra i quali certamente non rientra l'intesa prevista dal decreto 27 settembre 1997; intesa che potrebbe essere imposta solo da una fonte di rango legislativo.

Il ricorso, nel rilevare, altresì, che l'art. 4 della legge n. 86 del 1989 consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento, osserva come, tuttavia, a tal fine, sia indispensabile che così sia previsto nella stessa legge comunitaria oppure in altra fonte di rango legislativo; fonte che non può essere ravvisata, nella specie, nell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

A voler, inoltre, configurare il decreto impugnato come atto di indirizzo e coordinamento, esso sarebbe comunque illegittimo, quantomeno per essere stata omessa la consultazione della Conferenza permanente Stato-Regioni, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 400 del 1988.

3. — Avverso il citato decreto ha sollevato conflitto, altresì, la Regione Emilia-Romagna (Reg. confl. n. 2 del 1998), chiedendone l'annullamento *in toto* «e segnatamente nelle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4», in quanto invasive delle competenze costituzionalmente ad essa garantite, all'uopo deducendo il contrasto del provvedimento impugnato con gli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 125, primo comma, della Costituzione; con gli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86; con gli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1972; con l'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992; con gli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997; con l'art. 8 della legge n. 59 del 1997; ed infine con i principi e le regole costituzionali attinenti ai rapporti fra Stato e Regioni, tra cui, in particolare, i principi di legalità e di leale collaborazione.

3.1. — Rappresenta, anzitutto, il ricorso che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 marzo 1996 (in causa 118/1994) — nell'affermare che il sistema italiano costituisce in tema di deroghe non una attuazione, bensì una violazione della direttiva — non solo non avrebbe contestato, ma avrebbe indirettamente confermato la legittimità della competenza regionale in materia. La detta pronuncia avrebbe rilevato, invece, l'illegittimità della legge statale n. 157 del 1992, per avere, da un lato, operato un non consentito ampliamento delle specie cacciabili e per non avere, dall'altro, espressamente vincolato le Regioni a conformarsi all'art. 9 della direttiva. In quello stesso periodo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 1996, sarebbe venuta ad assimilare le deroghe di cui al predetto art. 9 «all'estensione delle specie cacciabili, da parte della legislazione nazionale, rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria»; assimilazione che, ammesso che si possa giustificare quale interpretazione del sistema della legge n. 157 del 1992, renderebbe tale legge «ancor più contrastante con il sistema della direttiva comunitaria».

La Regione, nel rilevare che, per conformarsi alla menzionata sentenza della Corte di giustizia, fu emanato il d.P.R. (*recte*: d.P.C.M.) 21 marzo 1997, con il quale l'elenco delle specie cacciabili, di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992, fu adeguato a quello previsto dalla direttiva comunitaria, ricorda che, a seguito di ciò, poteva finalmente prendere vita il meccanismo delle deroghe vere e proprie, ovviamente nel rispetto dell'art. 9; sicché anche la ricorrente, con legge 25 agosto 1997, n. 30, stabilì una deroga al divieto di caccia di alcune specie. Nell'osservare, poi, che la nozione di deroga si riferisce ad uno strumento avente caratteristiche antitetiche ad «un regime normativo generale» — come conforta il parere, emesso dalla Commissione CE il 7 agosto 1997, con il quale sono state ritenute non conformi al regime di divieto, salvo deroga, l'art. 4, comma 4, e l'art. 5 della legge n. 157 del 1992 — la Regione Emilia-Romagna nega che il decreto impugnato possa trarre fondamento dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, concernendo quest'ultima disposizione soltanto un meccanismo di rapido recepimento delle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili, intervenute a livello comunitario o internazionale.

Il decreto stesso non potrebbe essere giustificato nemmeno appellandosi all'interesse nazionale, dal momento che alla cura del medesimo lo Stato deve provvedere attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento, e non con atti *extra ordinem*. Secondo il ricorso l'atto non potrebbe giustificarsi neppure con il richiamo alla necessità di adeguarsi al predetto parere della Commissione, giacché ciò deve avvenire seguendo le procedure previste dalla legge n. 86 del 1989; e neppure con riferimento alla funzione di indirizzo e di coordinamento, mancando la

minima base normativa, non essendo stata espletata la procedura di intesa di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1997 e non essendo consentito limitare le competenze regionali mediante strumenti di cogestione e di controllo non previsti da alcuna norma, così come vorrebbero, invece, gli artt. 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato.

La totale carenza di fondamento giuridico colpirebbe anche quella parte del decreto presidenziale che, in forma impropria ed arbitraria, recepisce letteralmente le disposizioni di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, peraltro già operanti nel nostro ordinamento, risultando esse sufficientemente dettagliate ed essendo scaduti i termini per il recepimento, come espressamente rilevato in argomento dalla stessa Corte di giustizia, nella già citata sentenza 7 marzo 1996 (punto 19).

Ferma l'applicabilità diretta dell'art. 9 della direttiva (e comunque la facoltà delle Regioni di darvi esse stesse specifica attuazione), la ricorrente deduce la lesività dell'intero provvedimento ed in particolare dei poteri statali di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto stesso, segnatamente con riguardo alla prevista procedura di intesa tra le Regioni ed i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, che realizzerebbe un illegittimo «procedimento di codecisione», comportante una sovrapposizione dello Stato in scelte necessariamente puntuali e specifiche, correlate alle condizioni locali, nonché alla prevista riserva all'Istituto nazionale per la fauna selvatica del potere di dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.C.m. sono realizzate.

4. — Contro il menzionato decreto ha proposto ricorso anche la Regione Umbria (Reg. confl. n. 3 del 1998), la quale, nel ricordare di aver già adottato una disciplina delle deroghe ex art. 9 della già citata direttiva comunitaria, con legge attualmente impugnata dal Governo innanzi alla Corte, deduce che la relativa potestà rientra tra le competenze regionali, alla luce di quanto disposto, in tema di caccia, dall'art. 117 della Costituzione, dall'art. 1, lettera o), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977 che, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, operano una attribuzione totale delle funzioni in materia di caccia alle Regioni; nonché dall'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 9 della legge n. 86 del 1989, in tema di competenze regionali attuative dell'ordinamento comunitario; dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 relativo alla disciplina degli elenchi delle specie cacciabili; dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, avuto riguardo, in particolare, agli artt. 1 e 4, che prevedono il conferimento alla Regione di tutte le funzioni riguardanti la promozione e lo sviluppo delle relative comunità, salvo quelle attribuite espressamente allo Stato, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, nonché all'art. 8 che contempla la nuova disciplina dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; dal decreto legislativo n. 143 del 1997, che conferma l'attribuzione alle Regioni di tutte le funzioni in materia di caccia (art. 1); dal decreto legislativo n. 281 del 1997, che ha ridefinito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente Stato-Regioni (art. 2, comma 3).

La spettanza alla Regione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977 e ora anche dell'art. 1 del decreto legislativo n. 143 del 1997, del potere di disporre la deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE — che, per la «sua puntualità» può essere considerata, ad avviso della ricorrente, «come un regolamento» — sarebbe stata riconosciuta dagli stessi organi governativi (v. circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle risorse agricole del 1993 e del 1994), in conformità sia all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa sia al parere reso in argomento dal Consiglio di Stato.

Nell'escludere che la legge n. 157 del 1992 abbia dato attuazione alla direttiva comunitaria per quel che riguarda il regime di deroga e nel sostenere il carattere autoapplicativo dell'art. 9 della direttiva stessa, il ricorso osserva che, a fini sostanzialmente differenti, risponde, invece, la disciplina nazionale della individuazione delle specie cacciabili, introdotta con l'art. 18 della predetta legge n. 157 del 1992, e spettante allo Stato. Né potrebbe farsi richiamo agli interessi unitari, per sostenere che la potestà di deroga appartiene allo Stato, non essendo ciò conforme né al diritto positivo, né alle stesse finalità dell'istituto, trattandosi di «potestà da esercitare per ambiti definiti nel tempo, nello spazio e nelle modalità».

Il decreto impugnato (assimilabile ad un regolamento ministeriale) sarebbe, comunque, in contrasto anche con l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro.

Rilevato, quindi, che con un semplice atto di natura regolamentare vengono dettate disposizioni che, semmai, avrebbe dovuto emanare il legislatore, la Regione sostiene che, con riguardo all'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti a materie di competenza regionale, come andrebbe considerata la disciplina dell'art. 9 della direttiva, lo Stato avrebbe una competenza del tutto residuale ed eccezionale. L'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977 riserverebbe le funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari alle Regioni, mentre la legge n. 86 del 1989 (avuto riguardo anche a quanto risulta dai commi 5 e 6 dell'art. 9) consentirebbe il ricorso, da parte dello

Stato, al regolamento nel solo caso dell'art. 4, vale a dire quando ciò sia previsto dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento e a condizione che venga seguita la procedura di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988 (cfr. sentenze n. 278 del 1993 e n. 304 del 1987).

Escluso che vengano in rilievo interessi unitari, si osserva che questi avrebbero dovuto eventualmente trovare soddisfazione attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento, nell'osservanza, naturalmente, dei limiti formali e sostanziali stabiliti dalla legge.

Fermo restando comunque, che l'esercizio di quest'ultima funzione non potrebbe tradursi in disposizioni tanto puntuali da precludere ogni intervento alla Regione, si evidenzia la mancata acquisizione della previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, con conseguente violazione dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997. Sulla medesima linea, si richiama, altresì, il disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di regolamento nelle materie di competenza regionale.

5. — Conflitto nei confronti dello Stato (Reg. confl. n. 5 del 1998), in relazione al menzionato decreto presidenziale, è stato sollevato, infine, dalla Regione Lombardia, la quale chiede che, previa sospensione dell'impugnato provvedimento, la Corte: a) dichiari non spettare al Presidente del Consiglio — se non a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri nonché a seguito di intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni — l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di caccia; b) al tempo stesso, riconosca che spetta alla Regione Lombardia il potere di adottare le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE e di individuarne le modalità di attuazione; c) in subordine, dichiari che spetta alla Regione per lo meno il potere di individuare le modalità concrete di attuazione delle deroghe stesse.

5.1. — Nel far presente di aver disciplinato con legge regionale 30 agosto 1997, n. 34, la materia delle deroghe (di poi in concreto esercitate dalla Giunta con delibera 29 settembre 1997), la ricorrente Regione deduce la lesione delle sue competenze in materia di caccia, desumibili dagli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ai principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale ed all'art. 8 della legge n. 59 del 1997.

Attese le competenze regionali in materia di caccia, il ricorso sostiene che lo Stato potrebbe intervenire in materia avvalendosi della funzione di indirizzo e coordinamento, nel rispetto, tuttavia, dei necessari requisiti formali e sostanziali, tra cui la delibera del Consiglio dei ministri, senza trascurare l'ulteriore condizione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, introdotta dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997 e confermata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1997.

5.2. — Con un secondo gruppo di censure la ricorrente prospetta, sotto ulteriori profili, la violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997, all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 ed alla legge della Regione Lombardia n. 34 del 1997.

Si afferma, in particolare, che la disposizione dell'art. 2 del provvedimento impugnato, nel disporre la previa intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, risulterebbe lesiva delle competenze attribuite alle Regioni, quali desumibili dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 18, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992 e dal decreto legislativo n. 143 del 1997, che ha trasferito alle Regioni stesse tutte le funzioni già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, lasciando allo Stato le sole funzioni previste dall'art. 2: tra queste sarebbe quindi ricompreso — nell'impossibilità di una interpretazione estensiva di detto art. 2 — il potere di individuazione delle specie cacciabili e di variazione del relativo elenco, secondo l'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, ma non il potere di deroga.

Né potrebbe indurre a diverse conclusioni la sentenza di questa Corte n. 272 del 1996, che, pur riconoscendo la competenza statale in ordine alle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria, avrebbe posto, in realtà, una distinzione tra il potere di deroga e quello di modifica delle specie cacciabili.

Si osserva, altresì, che, essendo stato il decreto legislativo n. 143 del 1997 emanato successivamente a tale sentenza, solo un'esplicita attribuzione di competenza, da parte dell'art. 2 del decreto stesso, avrebbe potuto far ritenere sussistente il potere statale in tema di deroghe. Tale conclusione risulterebbe avvalorata dal fatto che la legge della Regione Lombardia, che ha attribuito alla Giunta regionale sia il potere di adottare le deroghe sia quello di individuarne le modalità di attuazione, non è stata oggetto di rilievi da parte del commissario del Governo.

5.3. — In via subordinata, si deduce, infine, che, anche a voler seguire la tesi secondo cui, per l'adozione delle deroghe, le Regioni dovrebbero raggiungere l'intesa con i due Ministri interessati, «non può in ogni caso essere revocata in dubbio la potestà regionale di autonoma individuazione delle modalità di attuazione delle deroghe stesse»; sotto questo profilo il decreto impugnato sarebbe comunque illegittimo, per violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

6. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi con il deposito di distinti atti, chiedendo che i ricorsi siano respinti perché infondati; formulate puntuali controdeduzioni in ordine al ricorso proposto dalla Regione Toscana, alle medesime ha fatto rinvio nelle difese predisposte per gli altri giudizi.

6.1. — Secondo l'Avvocatura, dall'esame delle premesse dell'impugnato decreto presidenziale nonché dalla sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1996 (in causa 118/1994: vedi punto 25), emergerebbe la necessità per lo Stato — al fine di consentire un legittimo ingresso nell'ordinamento delle deroghe — di definire condizioni, modalità e procedure applicative in tutto rispondenti alle previsioni tassative delle norme comunitarie.

Quanto all'ordinamento nazionale, si sostiene che la Corte costituzionale avrebbe affermato che «il disposto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 sottende un interesse nazionale dotato di valore autonomo e non mero riflesso dell'obbligo di conformarsi al dettato comunitario», il quale farebbe sì che l'introduzione delle deroghe comunitarie non possa non passare attraverso il procedimento di variazione delle specie cacciabili stabilito dal predetto articolo.

Nell'escludere che il decreto legislativo n. 143 del 1997 abbia operato un trasferimento alle Regioni anche dei poteri previsti dal predetto art. 18, l'Avvocatura nega che l'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole leda le attribuzioni regionali, rispondendo essa all'esigenza di garantire la realizzazione dell'interesse nazionale alla conservazione delle specie protette, come pure l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 9 della direttiva CEE, al fine di evitare situazioni di responsabilità dello Stato nei confronti della comunità europea.

7. — Indi, con un'unica memoria concernente tutti i giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha svolto ulteriori argomentazioni, osservando che la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996 evidenzerebbe la stretta correlazione esistente tra l'interesse unitario dello Stato definito dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 e il potere di deroga contemplato dalla direttiva comunitaria, ponendosi, così, nel solco di una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che «ha ravvisato nell'elenco delle specie cacciabili una norma fondamentale che individua un nucleo essenziale della tutela del patrimonio faunistico nazionale non derogabile e non disponibile dalle Regioni».

Quanto all'assunto della Regione Veneto, secondo il quale la dimensione transnazionale della protezione delle specie migratorie escluderebbe l'interesse unitario dello Stato, esso non terrebbe conto della circostanza che l'assetto istituzionale dei rapporti tra la comunità e gli Stati membri in materia di ambiente è retto dal principio di sussidiarietà, per cui, comunque, viene fatta salva la facoltà degli Stati di adottare misure per una protezione maggiore (ai sensi degli artt. 3B, 130R e 130T del trattato CE e dell'art. 14 della direttiva 79/409/CEE).

Osserva, ancora, la memoria che, pur essendo il ricorso alle deroghe facoltativo, sarebbe obbligatoria la loro regolamentazione nel diritto nazionale, a garanzia della corretta applicazione delle stesse, così come risulta dalla sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1996, dove è sottolineato con particolare vigore il valore strettamente vincolante delle condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva. Pertanto la critica delle Regioni avrebbe colto nel segno se l'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 fosse stato utilizzato dall'impugnato decreto presidenziale per disporre una specifica deroga, e non per lo svolgimento della funzione sostanzialmente normativa prevista dallo stesso articolo, al fine di «garantire che le disposizioni dell'art. 9 della direttiva non siano incorrettamente utilizzate». E ciò tenendo conto del fatto che l'interesse unitario messo in gioco dalla introduzione delle deroghe vale non soltanto a fondare una competenza regolatrice idonea a soddisfare le esigenze imposte dal diritto comunitario, «ma anche a costituire una conseguenziale corresponsabilità dello Stato nella fase applicativa».

8. — Anche la Regione Toscana, con memoria del 20 aprile 1998, ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure formulate nel ricorso, ribadendo che la legge n. 157 del 1992 non recherebbe alcuna disposizione in tema di deroga, lasciando, quindi, inattuata la stessa direttiva 79/409/CEE.

Lo Stato italiano — dopo aver inserito nell'elenco di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 anche alcune specie cacciabili non previste dalla normativa comunitaria, così privando di significato l'istituto della deroga — si sarebbe conformato al dettato comunitario con il d.P.C.M. 21 marzo 1997, soltanto a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996 (che tale difformità aveva rilevato).

A seguito di tale correzione poteva così iniziare l'applicazione del sistema delle deroghe, di cui all'art. 9 della direttiva CEE, disciplinato dalla ricorrente con la legge regionale 21 agosto 1997, n. 70.

Nel riaffermare che né la Corte di giustizia, con la sentenza sopra menzionata del 7 marzo 1996, né la Commissione CE, con il parere 7 agosto 1997, mettono in dubbio che il potere di deroga possa essere legittimamente svolto dalle Regioni, si rileva la non pertinenza del richiamo fatto dall'Avvocatura dello Stato alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996, atteso che il potere di integrare gli elenchi delle specie cacciabili e il potere di deroga sono assolutamente diversi. In conclusione si osserva che, alla luce dell'attuale normativa e in partico-

lare del decreto legislativo n. 143 del 1997, il potere di deroga, lungi dal poter essere ricondotto in capo allo Stato, spetterebbe alle Regioni che, in alcuni casi, lo hanno già esercitato e disciplinato con leggi regolarmente vistate dal commissario del Governo.

9. — Con memoria del 21 aprile 1998 anche la Regione Veneto insiste nelle conclusioni già formulate.

Nel rimandare a quanto già illustrato nel ricorso «intorno al non efficace recepimento sostanziale della direttiva attraverso le norme della legge n. 157 del 1992», si osserva come, nelle disposizioni degli artt. 2, comma 3, e 19 che, secondo il provvedimento impugnato, rappresenterebbero la disciplina attuativa delle previsioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), della direttiva, manchino prescrizioni relative alle condizioni, modalità e procedure applicative della deroga; e cioè proprio quegli elementi che, a detta dell'Avvocatura, lo Stato non poteva sottrarsi dal definire legislativamente, per assicurare un legittimo ingresso nell'ordinamento interno delle deroghe ammesse dall'art. 9 della direttiva medesima.

Secondo la memoria è singolare constatare come le invocate necessità di puntuale fissazione dei criteri per un'adeguata attuazione della direttiva si manifestino tanto pressanti con riferimento all'eventualità di regolamentazione legislativa regionale quanto superflue, invece, per un'equivalente attività normativa statale.

L'ovvia spiegazione, secondo il ricorso, sarebbe che nessuna previsione generica operata da una legge-quadro quale la legge n. 157 del 1992 manifesta sufficiente flessibilità ad un impiego che, per intrinseca natura, deve rispondere ad esigenze contingenti e sempre mutevoli, come nel caso di un sistema di deroghe riconducibile a situazioni peculiari ed eccezionali.

Pertanto, prosegue la Regione, la portata prescrittiva dell'art. 18 della citata legge n. 157 del 1992 non potrebbe mai addentrarsi nell'organizzazione settoriale della materia, assegnata alla competenza primaria di altro soggetto disponente.

10. — La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, con una memoria del 20 aprile 1998, ha, del pari insistito per l'accoglimento del ricorso, sviluppando ed illustrando le argomentazioni già addotte.

Nell'escludere che la prevista intesa Stato-Regioni possa, così come sostiene l'Avvocatura dello Stato, trovare fondamento nella predetta sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996, la ricorrente rileva che, avendo il decreto legislativo n. 143 del 1997 riservato allo Stato solo i poteri *ex art.* 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, risulterebbe evidente che esso ha affidato il potere di deroga, per specifiche e contingenti situazioni locali, alle Regioni, in conformità agli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Comunque, in presenza di un interesse nazionale, lo Stato avrebbe dovuto provvedere, semmai, con un atto di indirizzo e coordinamento, e non con l'esercizio congiunto di un potere spettante, invece, alle Regioni. E questo non senza rilevare che, se davvero l'eventualità della responsabilità statale per violazioni commesse dalle Regioni, nel dare attuazione amministrativa alle normative comunitarie, dovesse esigere «un'intesa statale», risulterebbe stravolto l'assetto dei rapporti Stato-Regioni, quale è configurato dall'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977.

11. — Con memoria del 14 aprile 1998, la Regione Umbria eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, per essere avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica del ricorso (29 dicembre 1997), in violazione del disposto dell'art. 27, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.

Quanto al merito, la ricorrente, nel ribadire e nell'illustrare ulteriormente i motivi del ricorso, ricorda, in particolare, che la stessa natura del potere di deroga, corrispondente alla sussistenza di specifiche situazioni locali, ne escluderebbe l'appartenenza allo Stato. A tali conclusioni porterebbe, altresì, il principio di sussidiarietà, sancito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 4, comma 3, lettera *a*), ma già insito nella stessa Costituzione, con riguardo alle materie elencate nell'art. 117.

11.1. — Con una seconda memoria, in data 19 novembre 1998, la Regione Umbria sostiene che la legislazione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso — in particolare l'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) — e la giurisprudenza costituzionale più recente confermerebbero l'assunto che spetta alla Regione la competenza a disciplinare con legge e ad esercitare in via amministrativa la deroga prevista dall'art. 9, lettera *c*), della direttiva comunitaria. Il che sarebbe, d'altra parte, nell'ordine delle cose, non essendo dato comprendere, secondo la Regione, quali ulteriori esigenze di disciplina unitaria si riscontrino a proposito di un istituto già totalmente disciplinato, nei suoi aspetti sostanziali, dalla normativa comunitaria.

Si rileva, altresì, che la competenza piena delle Regioni a legiferare in materia di deroghe è stata affermata e riconosciuta da talune mozioni del Senato (precisamente n. 1-00146 del 1997, nonché n. 1-00286 e n. 1-00289 entrambe del 1998).

Ciò premesso e ribadita l'eccezione di tardività nei confronti della costituzione in giudizio da parte del Presidente del Consiglio, la Regione Umbria contesta la fondatezza delle difese svolte dal Governo, osservando in particolare che, trattandosi di potestà legislativa concorrente, lo Stato potrebbe in ipotesi emanare norme di principio con legge, ma non con un atto di natura regolamentare, carente di ogni supporto legislativo, non adottato dal Governo nella sua collegialità, e contenente, per di più, una disciplina tale da privare le Regioni di qualsiasi autonomia anche a livello operativo.

12. — Nell'imminenza dell'udienza anche la Regione Lombardia ha depositato, il 26 novembre 1998, una memoria secondo la quale la previsione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1997 varrebbe ad escludere la titolarità del potere di deroga da parte dello Stato, giacché i poteri attribuiti al Ministro per le politiche agricole sono poteri di disciplina generale e di coordinamento nazionale, inconciliabili, come tali, con un potere derogatorio legato alla realtà locale.

Tale tesi sarebbe corroborata anche dalle enunciazioni dell'art. 69, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha previsto la spettanza allo Stato delle sole funzioni espressamente indicate, tra le quali è inserita la potestà di variazione dell'elenco delle specie cacciabili, ex art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, quale compito di rilievo nazionale.

Nel confermare, infine, le considerazioni già svolte circa la mancanza, nel provvedimento impugnato, dei presupposti procedurali e sostanziali per configurarlo come atto di indirizzo e coordinamento, si rileva che l'art. 9 della direttiva comunitaria è immediatamente applicabile, senza bisogno di alcun atto intermedio di regolamentazione della deroga.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia, nei confronti dello Stato, concerne, in primo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997, recante «Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici», del quale viene chiesto l'annullamento e, quanto all'impugnazione della Regione Lombardia, anche la previa sospensione.

La predetta direttiva, nel porre a carico degli Stati membri della Comunità europea una serie di misure, in forma per lo più di divieti e limitazioni (artt. 5, 6, 7 e 8), ne consente, tuttavia, il superamento in presenza di motivi di interesse generale dalla stessa specificati. Dispone, infatti, l'art. 9, paragrafo 1, che gli Stati, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possono derogare ai precedenti articoli: a) per ragioni attinenti alla salute e sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla prevenzione di danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, alla protezione della flora e della fauna; b) per esigenze della ricerca, insegnamento, ripopolamento, ecc.; c) per consentire, infine, «in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità»; e ciò nell'osservanza, comunque, di puntuali condizioni specificate nel paragrafo 2.

Il censurato provvedimento presidenziale, al dichiarato fine di «garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria» (art. 1, comma 1), dispone che le deroghe di cui alla lettera c) del paragrafo 1 del predetto art. 9 vengano adottate dalle Regioni «d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole», precisando, altresì, gli elementi che le Regioni stesse sono tenute, nella circostanza, ad indicare (art. 2). Nell'estendere (art. 3) la disciplina delle condizioni e modalità di applicazione delle deroghe anche all'ipotesi della cattura per la cessione a fini di richiamo, di cui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il decreto individua nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 sono realizzate (art. 4).

1.1. — La Regione Veneto propone conflitto in relazione, altresì, alle determinazioni (n. 3242 e n. 3243 del 20 ottobre 1997) con cui la Commissione di controllo sugli atti della stessa Regione ha annullato le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, che avevano provveduto ad applicare le deroghe al regime delle specie cacciabili, per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997.

2. — Le Regioni, seguendo un *iter* argomentativo in larga parte comune, assumono che il decreto presidenziale sopra menzionato, nel disciplinare le modalità di esercizio delle deroghe in questione, sia invasivo della loro sfera di attribuzione, perché non terrebbe conto dell'ambito delle competenze ad esse spettanti in materia sia di caccia sia di attuazione delle direttive comunitarie.

2.1. — Le ricorrenti rivendicano le attribuzioni ad esse costituzionalmente spettanti, quali è dato desumere dagli artt. 117 e 118 nonché, secondo taluna delle ricorrenti, dall'art. 97 (Regione Lombardia) e dall'art. 125 della Costituzione (Regione Emilia-Romagna). A ulteriore supporto delle competenze ad esse spettanti, le ricorrenti stesse evocano, inoltre, con varietà di richiami, non del tutto coincidenti, un quadro normativo rappresentato essenzialmente dall'art. 99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, deducendone, da un lato, che il Governo non aveva il potere di provvedere in materia di competenza regionale quale la caccia, e, dall'altro, che non sussistevano, comunque, i presupposti legali perché alle amministrazioni regionali fossero imposte, attraverso l'intesa con due Ministri, posizioni di codecisione governativa su funzioni di competenza regionale ed attinenti a scelte necessariamente puntuali.

Quanto poi alle competenze attuative dell'ordinamento comunitario, a livello legislativo od amministrativo, le Regioni si appellano, per lo più, alle attribuzioni ad esse riservate, oltre che dall'art. 6 del predetto d.P.R. n. 616 del 1977, dagli artt. 4 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dall'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2.2. — Secondo le ricorrenti la lesione delle attribuzioni regionali sarebbe ulteriormente avvalorata — oltre che dall'impossibilità di rinvenire, nell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovvero in esigenze di tutela di interessi unitari, il fondamento della potestà che lo Stato ha preteso di esercitare dall'utilizzo di uno strumento *extra ordinem* quale si appalesa il censurato decreto presidenziale, che, anche con riguardo ai contenuti, non troverebbe giustificazione né come espressione della funzione di indirizzo e coordinamento né come manifestazione di potere regolamentare.

2.3. — Quanto alla potestà regolamentare, secondo taluni dei ricorsi, il decreto sarebbe in contrasto:

con l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che circoscrive la potestà stessa alle sole materie di competenza del Ministro (partic. Regione Umbria);

con le norme della legge 9 marzo 1989, n. 86 (in particolare, artt. 4, 6 e 9), che consentono l'attuazione delle direttive attraverso lo strumento regolamentare solo quando ciò sia previsto dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento, fermo comunque il rispetto delle procedure di cui al predetto art. 17 della legge n. 400 del 1988;

con l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome (partic. Regione Umbria).

2.4. — In ordine, poi, alla funzione di indirizzo e coordinamento, a parte il difetto di base legale sostanziale, viene denunciata la carenza dei requisiti di forma prescritti dalla normativa vigente. Sotto questo aspetto, dall'insieme dei ricorsi, è dato desumere il riferimento:

alla deliberazione del Consiglio dei ministri, prevista, tra l'altro, dall'art. 9, comma 6, della legge n. 86 del 1989 (partic. Regioni Toscana e Lombardia);

all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla luce, principalmente, delle previsioni dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (partic. Regione Lombardia).

2.5. — Sulla scorta degli accennati motivi le ricorrenti Regioni chiedono, pertanto, che questa Corte dichiari non spettare allo Stato l'emanazione dell'impugnato decreto presidenziale, sollecitandone l'annullamento *in toto* e, secondo le conclusive richieste di taluno dei ricorsi (Emilia-Romagna), anche con specifico riguardo agli artt. 2, 3 e 4.

In subordine la Regione Lombardia chiede, altresì, che si dichiari spettare ad essa il potere di individuare le modalità concrete di attuazione delle deroghe.

2.6. — Quanto, poi, alle due determinazioni (n. 3242 e n. 3243 del 10 ottobre 1997) con cui la Commissione di controllo ha annullato le delibere della Giunta regionale del Veneto (n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997), concernenti le deroghe ai divieti di caccia per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997, la Regione ricorrente, oltre a lamentare la lesione delle proprie attribuzioni nei termini in precedenza ricordati, deduce specificamente che le concrete ipotesi di deroga possono essere definite attraverso provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che la competenza, alla stregua del disposto degli artt. 6 e 99 del d.P.R. n. 616 del 1977, non potrebbe non essere regionale.

3. — In via pregiudiziale va disposta la riunione dei giudizi, che, avendo, infatti, ad oggetto questioni in parte identiche e in parte connesse, possono essere decisi con un'unica sentenza.

4. — Sempre in via pregiudiziale, quanto al ricorso proposto dalla Regione Umbria (Reg. confl. n. 3 del 1998), va dichiarata inammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio, avvenuta oltre il termine prescritto (artt. 25 e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956).

5. — Nel merito i ricorsi proposti dalle Regioni avverso il decreto presidenziale in epigrafe indicato sono fondati.

6. — I problemi posti dai ricorsi stessi esigono, in vista della delimitazione della sfera di attribuzione propria di ciascuna delle parti in causa, una breve ricognizione del contesto normativo di riferimento, quale si desume, in particolare, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, il cui art. 18, comma 3, risulta posto a fondamento dell'impugnato decreto. Tale legge, nel dettare nuove norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ha espressamente disposto (art. 1, comma 4) l'integrale recepimento ed attuazione, «nei modi e nei termini previsti» dalla medesima, delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE del 2 aprile 1979, 85/411/CEE del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del 6 marzo 1991), con i relativi allegati.

Appare da ciò chiaro l'intento del legislatore nazionale di adeguare all'ordinamento comunitario un quadro di disciplina che, come risulta già dalla sentenza di questa Corte n. 1002 del 1988, si è venuto componendo nel tempo sulla base di principi, riconfermati dalla più recente normativa, che sono quelli dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1, della citata legge); dell'affievolimento del tradizionale «diritto di caccia», che viene subordinato all'istanza prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola (art. 1, comma 2); della previsione, infine, di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale (art. 14), cui fa riscontro, come si desume anche dal menzionato art. 18, comma 3, la puntuale indicazione delle specie cacciabili in un apposito elenco; elenco suscettibile, peraltro, di modifica, attraverso decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale (v. sentenza n. 277 del 1998).

7. — Nell'ambito del descritto sistema, ispirato alla preminente finalità della tutela della fauna, i ricorsi sollevano il problema della spettanza del potere di apportare le deroghe previste dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, al generale regime protettivo degli uccelli selvatici ivi stabilito.

8. — Questa Corte, con la sentenza n. 272 del 1996, esaminando il problema dei limiti in cui la disposizione comunitaria concernente le deroghe possa reputarsi immediatamente efficace nell'ordinamento interno, ha ritenuto che essa sia da considerare operativa solo nel senso di legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti che consentano di superare i divieti della direttiva, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate e apprestando specifiche misure comportanti, in armonia con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 della disposizione stessa. Inoltre, quanto al potere di variazione dell'elenco delle specie cacciabili, affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la sentenza medesima ha ribadito il principio, accolto in precedenza dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale, in considerazione del carattere di norme di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni protettive della fauna selvatica, nonché del carattere unitario degli interessi ad esse sottostanti, è data, attualmente, alle Regioni la facoltà di modificare detto elenco soltanto in senso ulteriormente limitativo, e non estensivo, delle eccezioni al divieto generale di caccia (sentenze n. 577 del 1990 e n. 1002 del 1988).

9. — Ciò premesso, può osservarsi, venendo così al merito delle censure, che le attribuzioni che incontestabilmente spettano alle Regioni, in tema di caccia, non consentono, anche a tener conto dell'ulteriore trasferimento di competenze operato in loro favore dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il disconoscimento delle competenze che, in materia di tutela della fauna selvatica, restano, comunque, affidate allo Stato e che sono tali da riverberarsi, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche (sentenza n. 323 del 1998). Ciò non significa, però, che lo Stato sia legittimato ad intervenire sulla base di presupposti e secondo modalità che non siano quelli richiesti dall'ordinamento. Ed è proprio alla luce dei principi che lo Stato è tenuto ad osservare che il decreto presidenziale impugnato va reputato illegittimo, vuoi a considerarlo un atto di natura regolamentare vuoi a reputarlo un atto di indirizzo e coordinamento.

10. — Sotto il primo profilo occorre rammentare, anzitutto, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale i regolamenti, governativi o ministeriali, non sono in via di principio legittimati a disciplinare, in ragione della distribuzione delle competenze normative fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione, le materie di spettanza regionale.

Tuttavia questa Corte non ignora (v. anche sentenza n. 278 del 1993) come, negli anni più recenti, il legislatore abbia provveduto ad ampliare la possibilità di ricorso a discipline dettate da fonti normative di rango non legislativo, alla stregua di orientamenti di carattere generale che hanno trovato specifico accoglimento anche in

materia di recepimento e di attuazione dell'ordinamento comunitario, con riguardo segnatamente all'espressa e condizionante disciplina della legge 9 marzo 1989, n. 86, circa casi e modalità per l'esercizio del potere regolamentare (art. 4).

Senza che occorra qui affrontare la problematica posta dalle regole che, come sopra accennato, riguardano il rapporto fra fonti statali e fonti regionali, è sufficiente considerare che tale disciplina avrebbe, in ogni caso, richiesto un procedimento diverso da quello seguito, secondo quanto specificato nei commi 4 e 5 dell'art. 4 della menzionata legge (e cioè, in particolare, deliberazione collegiale del Governo, parere delle competenti Commissioni parlamentari, ove richiesto dalla legge comunitaria, e parere del Consiglio di Stato); ciò a tacere della più recente previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale esige che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita «sugli schemi di regolamento nelle materie di competenza regionale».

Decisivo è, poi, il rilievo inerente all'avvenuto esercizio della potestà regolamentare in assenza del necessario supporto legislativo, considerato che l'opzione a favore della soluzione regolamentare deve essere, in base al predetto art. 4 della legge n. 86 del 1989, espressamente indicata nella legge comunitaria. Il che non si riscontra nel caso del provvedimento in esame, che, tra l'altro, non può rinvenire la sua base legale nemmeno nell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, pur richiamato nelle premesse, dovendosi tener distinto, così come esattamente avvertono le ricorrenti, il potere di modifica degli elenchi, da tale disposizione disciplinato, dal potere di deroga di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria; potere che, in effetti, la legge n. 157 del 1992, nonostante l'avvenuto recepimento della direttiva comunitaria (art. 1, comma 4), non ha in alcun modo disciplinato.

A tale esigenza di distinzione non contraddice la sentenza di questa Corte n. 272 del 1996, che, benché invocata in senso antitetico da quasi tutte le parti in causa a sostegno delle proprie ragioni, si è soffermata sul potere di variazione, riservato allo Stato dal predetto art. 18, quale strumento per recepire, come risulta dalla disposizione stessa, i nuovi elenchi delle specie cacciabili, a seguito dell'avvenuta approvazione comunitaria o dell'entrata in vigore delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, ma in nessun modo ha asserito che detto potere possa reputarsi espressivo anche di quello attinente alla disciplina delle deroghe, sì da legittimare il provvedimento oggetto della presente impugnativa.

11. — Non diverse appaiono le conclusioni, ove si riconduca l'atto contestato alla funzione di indirizzo e coordinamento, nel cui esercizio il Governo è tenuto, del pari, a soddisfare precisi requisiti di forma e di sostanza: di forma, dovendo la stessa funzione essere svolta per mezzo di una delibera del Consiglio dei ministri, adottata previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, secondo le regole oggi desumibili dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo risultante dalla sentenza di questa Corte n. 408 del 1998); di sostanza, attesa la necessità di un idoneo fondamento legislativo, consistente nella previa determinazione con legge dei principi ai quali il Governo deve attenersi.

12. — Peraltro, le esposte considerazioni, dalle quali discende l'illegittimità del censurato decreto presidenziale, non conducono a ritenere fondata la pretesa della Regione Veneto, nella parte in cui, impugnando le determinazioni negative dell'organo statale di controllo sulle delibere adottate dalla Giunta, rivendica sostanzialmente per sé la facoltà di applicare la deroga, per di più attraverso provvedimenti di carattere amministrativo.

Poiché, come appare del resto condiviso dalle Regioni ricorrenti, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, pur avendo recepito espressamente (art. 1, comma 4) la direttiva comunitaria, non ha in alcun modo disciplinato la facoltà di deroga prevista dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), ne discende necessariamente la conclusione che l'assetto attualmente dato alla materia dalla legislazione nazionale è, per questo aspetto, da reputare — anche in considerazione del carattere meramente facoltativo dell'attivazione delle deroghe — di per sé compiuto, con la sola previsione del potere di variazione degli elenchi attraverso i quali si provvede all'individuazione delle specie cacciabili. Non è, d'altro canto, da ritenere che, in tale situazione, le Regioni possano provvedere ad attivare autonomamente le deroghe, in quanto l'esercizio di un siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo viene identificato dallo Stato sia con la legge sia con i successivi atti, adottati nell'esercizio del potere di variazione previsto dall'art. 18, comma 3; potere espressamente annoverato, di recente, dal legislatore (art. 69, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), fra i «compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente» (in tal senso v. anche sentenza n. 168 del 1999). Tale nucleo, nell'impedire alle Regioni di estendere la portata delle eccezioni al divieto generale di caccia, non può venire, infatti, ricostruito — come questa Corte ha avuto cura di precisare e come è il caso qui di ribadire — sulla sola base di una generica compatibilità tra la regola del divieto di caccia e un determinato numero di eccezioni (sentenza n. 577 del 1990).

Esso va, in realtà, visto come la risultante di una serie di opzioni qualitative concernenti le singole specie animali cacciabili e non cacciabili, che non può essere incisa e alterata da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare situazioni di incertezza sull'estensione della stessa

sfera protetta come interesse unitario (sentenza n. 577 del 1990 già citata). E questo senza che venga a configurarsi un inadempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, riscontrandosi, nella specie, non esigenze di adeguamento ai vincoli da esso positivamente stabiliti, bensì soltanto il mancato esercizio di una facoltà che consentirebbe, attivando la deroga, il parziale esonero dall'osservanza degli stessi vincoli.

13. — Al di là della specifica prospettiva, dalla quale muovono le ricorrenti, e cioè quella delle loro competenze in materia di caccia, si deve inoltre considerare che, a tener presenti le varie situazioni che, secondo la direttiva comunitaria, autorizzano il ricorso allo strumento della deroga, si evince una varietà di interessi che appaiono, per lo più, di pertinenza dello Stato. In questa prospettiva anche la stessa locuzione della lettera c), là dove richiama l'esigenza di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità», parrebbe, invero, far riferimento a ipotesi che non appaiono compiutamente identificabili con l'attività venatoria.

La molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra, dunque, che si tratta di regole che spetta *in primis* allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa gerarchia desumibile dall'art. 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcellizzazione di interventi affidati totalmente alle Regioni.

14. — In conclusione, posto che la disposizione dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria richiede, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una legge nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono certamente soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio, la Regione Veneto non ha motivo di dolersi, quanto alla pretesa lesione della propria sfera di attribuzioni, dell'avvenuto annullamento, da parte della Commissione di controllo sugli atti della Regione, dei provvedimenti con i quali la Giunta aveva provveduto a disciplinare in via amministrativa le deroghe in tema di specie cacciabili per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997.

15. — L'istanza cautelare avanzata dalla Regione Lombardia rimane assorbita dalla presente decisione di merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che:

non spetta allo Stato disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e di conseguenza annulla detto decreto;

spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, annullare le deliberazioni della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, aventi ad oggetto l'applicazione delle deroghe al regime della specie cacciabili per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 170

Sentenza 10-14 maggio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Filiazione - Paternità - Azione di disconoscimento - Termine per la proposizione - *Impotentia generandi* - Decorrenza, per il marito, dal giorno in cui ne abbia avuto consapevolezza - Omessa previsione - Decorrenza, per la moglie, dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza e di quello di agire in giudizio - Irragionevolezza - Riferimento alla sentenza della Corte n. 134/1985 - Insussistenza di conflitto tra *favor veritatis* e *favor minoris* - Illegittimità costituzionale.****(C.C., art. 244, commi 1 e 2).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1997 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra F. W. e P. S. ed altri, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di disconoscimento della paternità, il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 15 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 29, primo comma, e 30, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dall'art. 235, numero 2), del medesimo codice, che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità decorra dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

Premette, in fatto, il Tribunale rimettente che l'attore, dopo aver appreso, sulla base di esami clinici, la propria incapacità di procreare, ha proposto azione di disconoscimento della paternità di entrambi i figli minori, nati in costanza di matrimonio, e che nel conseguente giudizio la convenuta ha preliminarmente eccepito la decadenza dall'azione, per il mancato rispetto del termine annuale dalla nascita dei figli, stabilito dall'art. 244 del codice civile.

Il giudice *a quo* ricorda anzitutto che la Corte, con sentenza n. 134 del 1985, ebbe già a dichiarare la illegittimità costituzionale del medesimo art. 244 cod. civ., con riferimento all'ipotesi di adulterio di cui al numero 3) dell'art. 235, nella parte in cui non dispone che il termine per proporre l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; in tale occasione la Corte, benché richiesta di estendere tale declaratoria anche alla previsione dell'impotenza, ritenne tuttavia di non potersi pronunciare oltre i limiti della rilevanza, attesa la non totale identità dei casi.

La specifica questione della decorrenza del termine dell'azione di disconoscimento basata sull'impotenza fu invece esaminata dalla Corte — come precisa il rimettente — con la sentenza n. 249 del 1974, che ne dichiarò l'infondatezza, in quanto la norma, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, era inserita in un sistema nel quale assumeva particolare rilievo il *favor legitimitatis*.

Osserva tuttavia il rimettente che gli elementi posti a sostegno di quest'ultima pronuncia sono ormai mutati, poiché sia sotto il profilo normativo che nella coscienza collettiva si è progressivamente attribuita prevalenza al *favor veritatis* rispetto al *favor legitimitatis* e contemporaneamente le cognizioni scientifiche acquisite nel settore delle indagini ematologiche e genetiche hanno determinato l'idoneità probatoria di tali mezzi a fondare la dimostrazione del rapporto di filiazione.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto irragionevolmente non attribuisce ad entrambi i coniugi il diritto di provare la impotenza di generare del marito, anche successivamente al decorso rispettivamente di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dalla nascita del figlio legittimo ed entro il termine, rispettivamente, di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dal momento in cui essi siano venuti a conoscenza della predetta impotenza; la medesima norma violerebbe, inoltre, gli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, e 30, terzo e quarto comma, della Costituzione, poiché impedendo ad entrambi i coniugi, in modo irragionevole, di far valere l'impotenza di generare del marito, contrasta con il loro diritto inviolabile all'accertamento giudiziale del rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo.

Il rimettente richiama poi le argomentazioni che indussero la Corte a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. — per l'accertata lesione del diritto di azione del marito, ove non fosse al medesimo consentito di promuovere il giudizio entro l'anno dalla scoperta dell'adulterio — per applicare i medesimi principi alla ipotesi della incapacità di generare. Osserva, infatti, il giudice *a quo* che la conoscenza della impotenza di generare all'epoca del concepimento potrebbe acquisirsi anche successivamente al termine di un anno dalla nascita dei figli, con la conseguente impossibilità per il marito di esperire l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235, numero 2), cod. civ.; né tale azione potrebbe essere surrogata da quella di cui al numero 3) del medesimo art. 235, poiché l'attribuzione in via autonoma di una determinata azione deve necessariamente essere correlata alla possibilità del suo concreto esercizio ed inoltre per la considerazione che il termine di esercizio dell'azione di disconoscimento per adulterio potrebbe essere già decorso al momento della scoperta dell'impotenza.

Occorre al riguardo osservare — continua il rimettente — che l'adulterio non esclude di per sé la paternità del marito, sì che può sussistere un interesse da parte di entrambi i coniugi alla proposizione dell'azione di disconoscimento fondata sull'impotenza.

La sussistenza del predetto interesse anche della moglie a proporre l'azione in esame induce il giudice *a quo* a chiedere l'estensione della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, sulla base dei medesimi parametri costituzionali, al primo comma dell'art. 244 cod. civ., stabilendo che il termine assegnato alla moglie per il promovimento dell'azione decorra, in caso questa sia fondata sull'art. 235, numero 2), cod. civ., dalla data in cui essa è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del coniuge.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nel caso di impotenza di generare, decorra per il marito dal giorno in cui il medesimo sia venuto a conoscenza della propria incapacità di procreare; il giudice *a quo* chiede inoltre che la Corte estenda la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale al primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevede che il termine assegnato alla moglie decorra dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito.

Secondo la prospettazione del rimettente, la norma in esame sarebbe irragionevole e lesiva del diritto di azione dei coniugi, ai quali non è attribuito il diritto di provare l'impotenza del marito, anche successivamente al decorso rispettivamente di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dalla nascita del figlio legittimo ed entro il termine, rispettivamente, di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dal momento in cui essi ne siano venuti a conoscenza; la citata norma contrasterebbe inoltre con il diritto inviolabile dei medesimi coniugi all'accertamento giudiziale del rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo.

2. — La norma in esame è stata più volte sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale da questa Corte, che ha avuto modo di pronunciarsi in relazione ad ognuna delle diverse formulazioni della disposizione impugnata che si sono succedute nel tempo.

Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, la Corte, con sentenza n. 249 del 1974, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., la quale era stata prospettata, in termini analoghi a quelli dell'odierna ordinanza, con riferimento all'ipotesi di impotenza di generare; il rimettente dell'epoca lamentava infatti la violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché la norma non consentiva al marito di esercitare l'azione, qualora egli fosse venuto a conoscenza del proprio stato di impotenza in epoca successiva al decorso del termine, allora trimestrale, dalla nascita del figlio.

La Corte affermò che la brevità del termine e la decorrenza di esso da un fatto certo ed obiettivo, quale è la nascita, rispondevano all'esigenza della certezza giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assumeva particolare rilievo il *favor legitimitatis*; al contrario, consentire la decorrenza del termine da un evento difficilmente controllabile sarebbe equivalso a vanificare il termine stesso e a rendere possibile l'esperimento dell'azione in qualsiasi momento.

La questione della decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento fu nuovamente affrontata da questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 64 del 1982, in relazione all'ipotesi dell'adulterio e sotto il profilo della disparità di trattamento tra il padre e il figlio. La infondatezza della questione fu pronunciata essenzialmente in base alla considerazione del perdurante rilievo del *favor legitimitatis* che aveva indotto il legislatore a differenziare, quanto alla decorrenza del termine, il trattamento del padre rispetto a quello del figlio, facendo decorrere per quest'ultimo l'azione dal compimento della maggiore età o dal momento in cui il medesimo figlio fosse venuto successivamente a conoscenza dei fatti. Pur rilevandosi nella intervenuta riforma del diritto di famiglia uno spostamento d'accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis* si ritenne tuttavia che il legislatore, lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre correlato alla conoscenza della nascita, avesse voluto porre al *favor veritatis* un limite giustificato dai pericoli e dagli inconvenienti di uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo tempo, senza accordare ad esso il valore di un principio assoluto.

Con la sentenza n. 134 del 1985 si è invece pervenuti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal numero 3) dell'art. 235, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; l'iter argomentativo di tale diversa pronuncia si fonda — oltre che su considerazioni di ordine generale relative alla evoluzione della coscienza collettiva, nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione e sulla constatazione della finalità, voluta dal legislatore del 1975 e ulteriormente da quello del 1983, di favorire il perseguimento del valore verità — sulla constatazione, in particolare, della irragionevole esclusione del diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, poiché, in tale ipotesi, l'azione sarebbe *inutiliter data* con patente violazione del diritto di agire in giudizio.

3. — La questione prospettata dall'odierno rimettente è fondata.

L'art. 235, numero 2), del codice civile, nel consentire l'azione di disconoscimento se nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita del figlio il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare, detta una disciplina comune alle diverse forme nelle quali può manifestarsi l'impotenza, la cui distinzione assume invece importanza fondamentale ai fini della verifica di legittimità costituzionale della norma impugnata. Ed invero, in relazione all'*impotentia coeundi* immediatamente conoscibile, appare razionale la scelta del legislatore di imporre il termine di un anno dalla nascita del figlio per la proposizione dell'azione di disconoscimento, non essendo ipotizzabile l'ignoranza di tale forma di impotenza.

L'impotenza di generare rappresenta, al contrario, uno stato fisico che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori; inoltre tale stato è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente.

Dei diversi parametri costituzionali invocati dal rimettente risulta palese la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per un verso rispetto a tale forma di impotenza la norma appare irragionevole, in quanto preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima e precisamente della propria incapacità di generare.

Per altro verso è irrimediabilmente leso il diritto di azione quando si consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui sorge

il diritto stesso; e ciò soprattutto in ipotesi, come quella di specie, in cui è dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, può rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto.

Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 134 del 1985, ebbe già ad affermare, in relazione alla decorrenza del termine nell'ipotesi di adulterio di cui all'art. 235, numero 3), cod. civ., la oggettiva irrazionalità della disposizione impugnata, che impedisce al marito di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione; detta norma si ritenne inoltre inconciliabile con il principio in base al quale «la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza». Le medesime considerazioni valgono in relazione alla questione oggi in esame, nella quale ancora una volta viene in rilievo l'incolpevole ignoranza di un fatto costitutivo dell'azione; determinare in tale ipotesi la decorrenza del termine dall'evento nascita può in concreto vanificare il diritto di azione, il che contrasta insanabilmente con i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti.

4. — Né potrebbe obiettarsi che il termine per l'esercizio dell'azione, essendo subordinato alla conoscenza del fatto costitutivo (il che potrebbe avvenire anche dopo molti anni dalla nascita del figlio), può esporre il medesimo alla perdita del proprio *status* a distanza di tempo.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al *favor legitimitatis* attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verità naturale; anteriormente alla riforma, infatti, la condizione deteriore del figlio naturale, significativamente denominato «illegittimo», che non poteva nemmeno ottenere il riconoscimento qualora uno dei genitori fosse coniugato, costituiva, unitamente alla riprovazione sociale, una forte remora all'accertamento della verità biologica della procreazione contrastante con quella legale.

L'attribuzione di pari diritti ai figli naturali rispetto a quelli legittimi, ad opera del riformato art. 261 del codice civile, determinando il venir meno della posizione di privilegio di questi ultimi, ha consentito l'acquisizione di *status* conformi alla realtà della procreazione, senza più tema di gravi conseguenze pregiudizievoli legate alla condizione di sfavore della filiazione naturale. Contemporaneamente le ipotesi di accertamento della verità biologica sono state ampliate, sia mediante l'eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli «adulterini», sia attraverso l'estensione della categoria dei soggetti legittimati all'esperimento delle diverse azioni di stato, come si è verificato nell'ipotesi dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, consentita anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento, o in quella del disconoscimento di paternità, cui sono oggi legittimati anche la madre, il figlio maggiorenne, il figlio che abbia compiuto i sedici anni e, con la modifica introdotta dall'art. 81 della legge n. 184 del 1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), il pubblico ministero quando si tratta di minori di età inferiore.

Le disposizioni normative che consentono di verificare la conformità dello *status* alla realtà della procreazione hanno quindi comportato l'affermazione del principio della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini.

Nella crescente considerazione del *favor veritatis* non si è ravvisata una ragione di conflitto con il *favor minoris*, poiché anzi la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze nn. 216 e 112 del 1997), rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello *status*, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto.

Certamente il perseguimento del valore verità determina il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita *medio tempore* dal figlio; tuttavia, la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio *status* contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione.

5. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche per la madre il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità a causa dell'impotenza solo di generare del marito decorra dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'anzidetta impotenza.

Mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 del codice civile, in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della medesima moglie, delle circostanze della procreazione, non altrettanto può dirsi nel caso di impotenza di generare del marito; per quanto già affermato riguardo alle caratteristiche di tale forma di impotenza, deve riconoscersi che anche la moglie può ignorare l'incapacità di procreare del marito, sì che in questo caso le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, in quanto la sola consapevolezza dell'adulterio non è elemento sufficiente ad escludere la paternità del marito.

Una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, è tuttavia caratterizzata da una propria *causa petendi*, costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal numero 2) dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziché alla conoscenza della impotenza del marito. Occorre precisare ancora che a differenza della mancata coabitazione dei coniugi, dell'adulterio e del celamento della gravidanza e della nascita — elementi costitutivi dell'azione nei casi rispettivamente previsti dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 -, di cui la moglie ha sempre piena, diretta e completa cognizione, l'impotenza di generare del marito è invece circostanza che può rimanere per lungo tempo incognita, onde in tal caso il termine decorrerebbe nell'ignoranza, da parte del titolare dell'azione, di un elemento costitutivo di essa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0504

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 1999
(della regione Lombardia)*

Comunità economiche europee - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, di cui alla legge n. 25/1999 - Prevista attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo - Elencazione delle direttive - Possibilità, per le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, di inviare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in merito al contenuto di detti provvedimenti - Lamentata ingerenza di numerose direttive, tra quelle elencate, in materie di stretta competenza regionale (agricoltura, salute pubblica, pesca) - Irragionevolezza - Violazione del principio della autonomia degli enti locali - Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Incidenza sul principio che consente allo Stato di porre limitazioni di sovranità - Contrasto con le previsioni di cui alla legge n. 86/1989, disciplinanti gli strumenti e le modalità di attuazione della normativa comunitaria - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 126/1996.

(Legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 4).

(Cost., artt. 3, 5, 11, 117 e 118; legge 9 marzo 1989, n. 86).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. VI/41935 del 12 marzo 1999 di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 del 12 febbraio 1999, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998», con particolare riguardo all'art. 4, nella parte in cui demanda a regolamenti ministeriali, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero ad atti amministrativi, l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *D*, concedendo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, eventuali proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare.

F A T T O

La legge 5 febbraio 1999, n. 25 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1998»), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 35 del 12 febbraio 1999. Essa contiene, in particolare all'art. 4, disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle Regioni.

Le previsioni ivi contenute sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 3, 5, 11, 117 e 118 Cost.;

1. — L'art. 4 della legge comunitaria 1998, al comma 1, stabilisce che «l'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli artt. 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

In tale elenco compaiono numerose direttive disciplinanti materie di stretta competenza regionale o perché afferenti al settore dell'agricoltura, o perché concernenti l'igiene alimentare (e quindi la salute) umana e animale, o perché attinenti (anche) alla pesca nelle acque interne: Dir. 92/1994/CEE, in materia di individuazione delle zone agricole svantaggiate; Dir. 93/23/CEE, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini; Dir. 93/24/CEE, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini; Dir. 93/25/CEE, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini; Dir. 97/40/CE, in materia di utilizzazione e commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali; Dir. 97/41/CE, in materia di fissazione di quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Dir. 97/60/CE, in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; Dir. 97/61/CE, relativa alle norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Dir. 97/1971/CE, in materia di fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Dir. 97/1977/CE, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE; Dir. 98/3/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE in materia di concimi; Dir. 98/28/CE, in materia di igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio; Dir. 98/51/CE, in materia di riconoscimento e registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; Dir. 98/60/CE, in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 4 — adottando una formulazione che non si rinviene in precedenti leggi comunitarie — contiene una sorta di (solo apparente) compensazione procedurale all'illegittima invasione sostanziale delle competenze regionali perpetrata con il comma 1, nella parte in cui consente alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge comunitaria, proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Le sopra citate direttive disciplinano (sovente collocandosi a cavallo tra l'una e l'altra) materie come l'agricoltura e la zootecnia (è questo il caso più frequente); la pesca anche nelle acque interne (è il caso della Dir. 97/61/CE sulla produzione dei molluschi bivalvi); la sanità (è il caso della Dir. 97/41/CE, e di tutte le altre che riguardano l'uso di prodotti che possono incidere sulla salute umana). Si tratta di materie che rientrano tra quelle in cui alle regioni è direttamente conferita dalla Costituzione (art. 117) una competenza legislativa (con connessa competenza amministrativa) di tipo concorrente, e che sono state oggetto di trasferimento di risorse e funzioni statali sin dal d.P.R. n. 616 del 1977. La cosa è tanto evidente, che implicitamente lo riconosce anche il censurato art. 4, coninia 3, che non a caso prevede un sia pur parziale e illegittimamente insufficiente coinvolgimento delle Regioni. In tali materie le attribuzioni regionali possono subire una compressione, in forza dell'esigenza di attuare il diritto comunitario, solo nel rispetto di alcune precise condizioni di carattere sostanziale e procedurale, che, nella specie, non ricorrono.

2. — Si deve invero muovere dalla constatazione che ci troviamo, qui, in presenza di una legge che prevede ipotesi di attuazione della normativa comunitaria che si distinguono, almeno in parte, da quelle previste dalla legge n. 86 del 1989. Come è noto, tale legge prevede (art. 3) che «il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario» venga assicurato o direttamente dalla legge comunitaria, o tramite decreti legislativi delegati, ovvero tramite appositi regolamenti governativi, essi pure autorizzati dalla legge comunitaria. È fatta salva, peraltro, la possibilità di un'attuazione «in via amministrativa» (art. 4, commi 7 e 8), ma solo «per materie particolari».

La legge n. 25 del 1999 prevede, conformemente al modello della legge n. 86 del 1989, l'attuazione diretta; l'attuazione tramite decreti legislativi delegati; l'attuazione tramite regolamenti governativi, e l'attuazione ammi-

nistrativa. Si riscontrano però tre peculiarità: che i regolamenti governativi sono (art. 3, comma 1) regolamenti «delegificanti», in quanto da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988; che tra l'attuazione con regolamento governativo e quella amministrativa si inserisce un'ipotesi intermedia, costituita dall'attuazione tramite regolamento ministeriale; che l'attuazione amministrativa è prevista per materie tutt'altro che «particolari» (come agricoltura, pesca, sanità).

L'attuazione tramite regolamenti delegificanti non pone, qui, problemi diversi da quelli comuni, atteso che (come sempre) tali regolamenti debbono rispettare i principi e criteri fissati dalla stessa legge autorizzante. In particolare, per quanto riguarda la posizione costituzionale della ricorrente, è da sottolineare che essi sono tenuti a rispettare quanto disposto dall'art. 2, lett. h) a tenor del quale «Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà». La tutela dell'autonomia regionale appare, qui, formalmente assicurata, e solo l'eventuale inosservanza dei principi ora riportati da parte del Governo potrebbe dar luogo, in futuro, a doglianze da parte della ricorrente. Del resto, tale salvaguardia delle autonomie regionali aveva già trovato espressione (peraltro solo parzialmente coincidente) nell'art. 2 della legge n. 52 del 1996, laddove si prevedeva che «Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle prvince autonome di Trento e Bolzano saranno osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Ben diversa la situazione per quanto concerne l'attuazione amministrativa e quella tramite regolamento ministeriale. La legge n. 25 del 1999, infatti, dopo aver inserito all'art. 2, tra i principi e criteri direttivi cui i decreti legislativi delegati debbono uniformarsi, l'obbligo di osservare il riparto costituzionale delle competenze e gli ambiti di autonomia legislativa e amministrativa riconosciuti alle regioni nelle materie di loro competenza, ha previsto che lo stesso obbligo gravi solo sui regolamenti governativi delegificanti (art. 3), e non sui regolamenti ministeriali o sugli atti amministrativi puntuali. A parte l'applicabilità anche qui, del brocardo *ubi lex voluit dixit...*, non si può pensare che l'omessa indicazione dell'obbligo a proposito dei regolamenti ministeriali e degli atti amministrativi-attuativi sia casuale o comunque scusabile: il tenore letterale della disposizione censurata è inequivoco, e tale da escludere che, in sede di attuazione amministrativa o ministeriale, sussista uno specifico vincolo al rispetto delle competenze regionali.

Di qui, l'evidente illegittimità dell'art. 4, nella parte in cui, a differenza dell'art. 3, mentre demanda a regolamenti ministeriali o atti amministrativi la trasposizione nell'ordinamento interno di un cospicuo pacchetto di direttive in materie di pacifica competenza regionale, non contiene alcuna enunciazione che tenga conto o mostri di tenere conto dell'incidenza che tale interposizione dello Stato finisce per avere su di una rilevante sfera delle attribuzioni regionali.

Per soprammercato, come già accennato, l'attuazione amministrativa e ministeriale viene prevista, al contrario di quanto stabilito dal «modello» di cui alla legge n. 86 del 1989, per materie tutt'altro che «particolari», e quindi senza alcuna reale valutazione dell'effettiva necessità che dette materie siano disciplinate con regolamento ministeriale, ovvero siano oggetto di attuazione a mezzo di atti amministrativi puntuali. Tanto, in violazione del principio di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative — di cui all'art. 3 della Costituzione — e con evidente pregiudizio delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 5, 117 e 118, per la mancanza delle garanzie procedurali che — come appresso si dimostrerà — sono assicurate dagli altri strumenti di attuazione del diritto comunitario previsti dalla legge n. 86 del 1989.

3. — A eliminare i dubbi sulla legittimità della disposizione censurata non può valere la previsione di cui al comma 3, laddove si esperisce un tentativo solo apparente, di mera facciata, di coinvolgere le regioni nel procedimento di attuazione regolamentare delle direttive di cui all'allegato D. Si deve infatti considerare, anzitutto, che il termine per la presentazione delle «proposte» è di soli trenta giorni: il numero e la complessità delle direttive da attuare rende addirittura derisoria tale previsione, per l'evidente impossibilità di una seria riflessione, in tempi tanto ristretti, sul da farsi. In secondo luogo, la legge qualifica il contributo regionale come mera «proposta», e non impone all'Amministrazione statale nessun criterio per il recepimento delle varie proposte e per il raffronto tra di loro, lasciandola totalmente libera di adottare le determinazioni che vuole, e riducendo la partecipazione regionale ad una semplice lustra.

Evidentemente il legislatore, pur riconoscendo espressamente che le direttive da attuare incidono in materie in cui le regioni godono di potestà legislativa, invece di imporre un obbligo all'osservanza del riparto costituzionale delle competenze nell'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, al pari di quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), e all'art. 3, con l'art. 4 ha preferito optare per un meccanismo (inedito) che relega le regioni in un ruolo eventuale e meramente propositivo rispetto al contenuto di provvedimenti che resta in capo ai Ministeri adottare.

Viene così ad essere palesemente intaccato un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale — quello di autonomia sancito nell'art. 5 della Costituzione — che non può certo essere totalmente disatteso in forza della pur importante esigenza di dare attuazione a norme comunitarie. «È principio indubitabile» — ha affermato da codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 126 del 1996 — «che la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato... L'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicché l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale». Ne deriva necessariamente che, in tutti i casi in cui l'attuazione di norme comunitarie involge materie di competenza regionale, è alle regioni che spetta il diritto, oltre che l'obbligo, di recepire il diritto comunitario nel proprio ordinamento interno, sia pure nel rispetto dei limiti che la Costituzione pone all'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative regionali e nel rispetto degli interessi unitari di cui lo Stato è e rimane necessariamente portatore.

Sulla scorta di tali premesse, dunque, negli ambiti di competenza regionale l'intervento statale in attuazione di norme comunitarie dovrebbe essere consentito solo — come affermato in passato anche da codesta ecc.ma Corte (cfr. sent. n. 304 del 1987) — se residuale e comunque sorretto da idonei presupposti giustificativi e costituzionali, quali il soddisfacimento di esigenze unitarie, l'adempimento di obblighi nell'ipotesi di comportamenti omissivi delle regioni, ovvero eccezionali motivi di urgenza. Tale principio, che ha trovato successivamente conferma anche in altre decisioni di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 433/1987 e 448/1990), esprime indubbiamente un'importante garanzia dell'autonomia regionale, la quale può trovare giustificata comprensione solo in nome di fondamentali esigenze di unitarietà nel recepimento della normativa comunitaria.

4. — La legge impugnata, comunque, è affetta, nella parte di che trattasi, da un'ancor più radicale illegittimità.

Si deve muovere dalla sistemazione della materia che è stata data dalla sent. n. 126 del 1996. Questa pronuncia ha precisato che gli strumenti per evitare la responsabilità da inattuazione nei confronti degli organi comunitari «consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

L'accento alla possibilità di interventi statali preventivi e cedevoli non deve indurre a credere che tali interventi siano possibili senza limiti o condizioni. Come, invero, si precisa al punto 6. della parte motiva, *ad finem*, «alle eventuali esigenze di garanzia di un quadro nazionale... potrà farsi fronte attraverso l'esercizio dei poteri più sopra indicati (punto 5, lett. b)». Se, ora, si va ad esaminare quanto si scriveva al punto 5, lett. b), si rileva che i poteri di cui lo Stato è titolare, per assicurare la garanzia del quadro nazionale, sono: a) poteri «in via d'urgenza»; b) poteri «di legislazione di principio e di dettaglio suppletiva e cedevole»; c) poteri «di indirizzo e coordinamento riconosciuti dall'art. 9, legge 9 marzo 1989, n. 86».

Solo tali poteri sono stati in tal sede indicati, e ciò significa che solo tali poteri sono stati richiamati dalla parte finale del punto 6. della motivazione di quella pronuncia.

Questo elenco di poteri costituisce un *numerus clausus*, e lo Stato non può in alcun modo avvalersi di poteri diversi. Il perché è presto detto. Nel caso dell'intervento della legislazione e degli atti di indirizzo e coordinamento vi sono tutte le garanzie procedurali che l'ecc.ma Corte ha, nella sua corposa giurisprudenza, ritenuto indefettibili, e solo nel caso dell'urgenza vi sono esigenze che possono giustificare alcune deroghe. Dove, però, non vi è urgenza, è essenziale che le indicate garanzie procedurali siano rispettate. È per questo che la sent. n. 126 del 1996 non ha menzionato il regolamento ministeriale o l'atto amministrativo come strumenti di attuazione «preventiva» ancorché cedevole: si tratta di atti nei quali non sono presenti quelle garanzie, e che quindi non sono

paragonabili alle leggi (o agli atti con forza di legge) né agli atti di indirizzo e coordinamento (né, ovviamente, ai regolamenti delegificanti, che danno garanzie alle regioni in quanto per un verso sono «governativi» e per l'altro sono tenuti a rispettare i principi fissati dalla legge autorizzante).

Conseguentemente, l'attuazione in via amministrativa della normativa comunitaria, già prevista dalla legge n. 86 del 1986, non può intervenire preventivamente, in assenza di qualunque inerzia regionale comprovata da apposito procedimento di messa in mora, nelle materie di competenza regionale, in violazione degli artt. 5 e 118 della Costituzione. Per quanto riguarda l'attuazione preventiva con regolamento ministeriale, poi, essa è ancora più illegittima e insidiosa. Per la sua natura normativa, infatti, il regolamento ministeriale è idoneo a interferire — lesivamente — con la potestà legislativa regionale garantita dagli artt. 5 e 117 della Costituzione, compromettendo la posizione costituzionale delle regioni. La sua «cedevolezza» (per giunta non espressamente stabilita dalla legge impugnata) non elimina ovviamente il vizio, poiché — come si è dimostrato — lo Stato può intervenire preventivamente solo nel rispetto di ben precise garanzie procedurali. A ben vedere, con la sent. n. 126 del 1996, l'ecc.ma Corte ha elaborato per l'attuazione diretta delle norme comunitarie da parte dello Stato principi coerenti con quelli da applicarsi alla funzione di indirizzo e coordinamento. Tale funzione, ai sensi dell'art. 9, comma 6, legge n. 86 del 1989, può trovare espressione in una legge o atto avente forza di legge, ovvero, sulla base di una legge comunitaria, in un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, ovvero ancora in una deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti, ma non certo in regolamenti ministeriali o atti amministrativi come quelli di cui all'art. 4, legge n. 25 del 1999. Quando si opera in materie di competenza regionale, tanto nell'attuazione diretta, quanto nell'indirizzo e coordinamento, sono il Parlamento o il Governo nella sua espressione di vertice che possono legittimamente intervenire, non il singolo ministro.

5. — I vizi sopra evidenziati appaiono ancor più gravi, se solo si riflette su ciò che il ruolo delle regioni nel processo di attuazione comunitaria è stato oggi riconosciuto dallo stesso legislatore statale con ben maggiore chiarezza che in passato. Come stabilisce l'art. 9, commi 2, 3 e 4 della legge n. 86 del 1989, nel testo modificata dalla legge n. 128 del 1998, le regioni nelle materie di competenza concorrente possono dare attuazione immediata alle direttive comunitarie con l'unico limite rappresentato dall'obbligo di rispettare le indicazioni derivanti dalla legge comunitaria o da altra legge dello Stato circa le disposizioni di principio cui non è possibile derogare e che prevalgono anche sulle contrarie disposizioni legislative già emanate dalle regioni. Solo in mancanza degli atti normativi della regione trovano applicazione, anche nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato o da eventuale regolamento governativo autorizzato. Ciò significa che lo stesso legislatore statale, in sede di definizione delle regole generali dell'attuazione del diritto comunitario, ha espressamente negato la possibilità di un intervento amministrativo (o regolamentare non governativo) in materie di competenza regionale, ancorché manchino leggi regionali attuative. Di qui l'irragionevolezza e l'incoerenza della normativa censurata, che risulta pertanto violativa dell'art. 3 della Costituzione, in riferimento (in ragione della conseguente lesione delle prerogative regionali) agli artt. 5, 117 e 118. Violato, peraltro, risulta (sempre in riferimento agli artt. 5, 117 e 118) anche l'art. 11 della Costituzione, atteso che esso permette allo Stato di consentire limitazioni di sovranità, ma nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, tra i quali vanno annoverati quelli posti a presidio delle autonomie regionali.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1998», con particolare riguardo all'art. 4.

Milano-Roma, addì 12 marzo 1999.

Avv. Massimo LUCIANI - avv. Giuseppe Franco FERRARI

N. 261

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Caruso Daniela*

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminazione della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità della pena - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela del paesaggio.

(Legge 8 agosto 1998, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, 42 e 97).

IL VICE PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 1142/94, r.g. pretura nei confronti di Caruso Daniela, imputata per i reati di cui: a) art. 20, lettera c), legge n. 47/1985; b) art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-*sexies*, legge 431/85, in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime.

Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza,

O S S E R V A

Attraverso tale vincolo, che di fatto grava su amplissimi territori di proprietà pubblica e privata che possono essere come per lo più sono, privi di qualsiasi valenza paesistico ambientale, infatti:

1) si viene a vulnerare il precetto di cui all'art. 9 Cost., che se assume il valore estetico culturale come primario, sempre comporta che nelle forme concrete di tutela il valore stesso sia individuato e riconosciuto più in relazione a caratteristiche proprie che non attraverso l'impiego di caratteri e qualificazioni giuridiche;

2) l'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie si pone in contrasto con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 Cost. In effetti la solenne proclamazione secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previste dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale predisposizione al vincolo, con limitazioni al diritto di disposizione e godimento, cionondimeno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desumono dal generale canone del buon andamento dell'amministrazione codificato nell'art. 97 della Costituzione. La peculiare circostanza secondo la quale il vincolo in commento risulta introdotto per via legislativa anziché provvedimento, preclude la reale conoscibilità, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, delle ragioni che particolarizzano un determinato bene. Inoltre, la medesima non consente ai privati la possibilità di far valere nel procedimento le loro osservazioni ed istanze;

3) nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies*, legge 431/85 in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare.

All'uopo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che la individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n. 47/85, argomentando che solo l'art. 20, lett. c) anzi citato fa riferimento a zone vincolate.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma, viene individuata con generico riferimento alla violazione di cui alle disposizioni della stessa legge n. 431/85.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 1-sexies, legge 431/85 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, 42, 97 della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Latina, addì 2 dicembre 1998.

Il vice pretore: MATACCHIONI

99C0442

N. 262

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 aprile 1999) dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Canali Maria

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 474/98 r.g.p. a carico di Canali Maria, imputata del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Considerato che, secondo il diritto vivente ed in particolare la giurisprudenza di legittimità nel suo più alto consesso (Cass. pen. sez. un. c.c. 11 giugno 1996, n. 6, dep. 6 luglio 1996), attualmente la mancanza di licenza di agibilità costituisce ancora una fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione del comma 1 del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94;

Atteso che a tale conclusione la giurisprudenza perviene in via interpretativa rilevando che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94 ha sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza di agibilità con la conseguenza che la testuale espressione del secondo comma del predetto art. 221 «il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila» deve intendersi riferita all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica che avrebbe sostituito il precetto della detta sanzione;

Ritenuto che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94 nella parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 al solo primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali;

Considerato che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un'osservazione testuale, poiché la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221, r.d. citato è riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi non più vigente;

Ritenuto che per l'autorevole interpretazione data dal Supremo collegio al combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94 si deve ritenere che attualmente la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto nell'art. 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica;

Atteso che ciò contrasta con il principio generale di ragionevolezza delle norme, poiché con interpretazione estensiva si riferisce un dato testuale, ossia il riferimento letterale ad un comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221, r.d. cit., ad un'altra disposizione, ossia il predetto art. 4, decreto del Presidente della Repubblica cit.;

Ritenuto che ciò contrasta con il principio di tassatività delle norme penali poiché con operazione ermeneutica si restituisce un precetto ad una sanzione che ne è priva allargando impropriamente la sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle norme penali, nella sostanziale impossibilità di individuare il precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;

Visto l'art. 23 legge n. 87/57;

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/34 e 4 e 5, d.P.R. n. 425/94 nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425/94, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il processo, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda la cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della presente ordinanza.

Così deciso in Latina, il 1° ottobre 1998

Il pretore: MORGIGNI

99C0443

N. 263

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Milanese Franco*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 475/98 r.g.p. a carico di Milanese Franco, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0444

N. 264

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 aprile 1999) dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Mazzocchi Aldo

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 485/98 r.g.p. a carico di Mazzocchi Aldo, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0445

N. 265

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 aprile 1999) dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Crescenzi Anna

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 436/98 r.g.p. a carico di Crescenzi Anna, imputata del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0446

N. 266

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 aprile 1999) dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Micheli Patrizia

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 489/98 r.g.p. a carico di Micheli Patrizia, imputata del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0447

N. 267

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 aprile 1999) dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Marini Daniela

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 492/98 r.g.p. a carico di Marini Daniela, imputata del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0448

N. 268

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Milanese Franco ed altro*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 597/98 r.g.p. a carico di Milanese Franco + 1, imputati del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0449

N. 269

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Coco Domenico*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento r.g.p. a carico di Coco Domenico, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0450

N. 270

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di D'Alessio Romolo*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 593/98 r.g.p. a carico di D'Alessio Romolo, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0451

N. 271

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Colandrea Giovanni*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 594/98 r.g.p. a carico di Colandrea Giovanni, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0452

N. 272

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Micheli Sergio*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 595/98 r.g.p. a carico di Micheli Sergio, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0453

N. 273

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Tonello Milena*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 599/98 r.g.p. a carico di Tonello Milena, imputata del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modifiche;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 262/1999).

99C0454

N. 274

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1999)
dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Bertoli Giovanni*

Circolazione stradale - Commissione di reato comportante la comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità d'ufficio di tale sanzione, anche nell'ambito del rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito, al fine di determinare la durata della sospensione e, per l'imputato, di proporre, al riguardo, impugnazione nel merito - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di soggezione del giudice solo alla legge - Incidenza sul diritto di difesa.

(Nuovo codice della strada, art. 222, in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5; c.p., art. 133; c.p.p. 1988, artt. 444 e 445).

(Cost., artt. 24, 101 e 111).

IL PRETORE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.d.s., in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 c.d.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., per violazione degli artt. 101, 111 e 24 Cost.;

Premesso:

che con sentenza in data 4 febbraio 1997 il pretore di Brescia disponeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., della pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione nei confronti di Bertoli Giovanni, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, recependo l'accordo formulato in tal senso dalle parti;

che la procura generale proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza ravvisando la violazione dell'art. 222 c.d.s. per l'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

che la S.C., seguendo il prevalente orientamento espresso dalle diverse sezioni, ha annullato la sentenza del pretore limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, affermando il conseguente principio di diritto;

Ritenuto che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini della decisione, non potendo, questo giudice disattendere nel giudizio *de quo* il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

Rilevato che il giudice è tenuto ad applicare la sanzione prevista dall'art. 222 c.d.s., anche nell'ambito del procedimento *ex art. 444 c.p.p.*, d'ufficio, senza che il punto formi oggetto dell'accordo delle parti;

Rilevato che la misura della sanzione accessoria può variare fra un minimo e un massimo;

Ritenuto che il giudice del patteggiamento, non avendo cognizione del merito della causa, non ha alcun parametro di giudizio in base al quale determinare la durata della sospensione della patente, diversamente da quanto avviene perfino per l'autorità amministrativa;

Ritenuto che ciò potrebbe configurare una violazione del principio di giurisdizione e di legalità (artt. 101 e 111 Cost.);

Ritenuto che, essendo la sentenza pronunciata *ex art. 444 c.p.p.*, suscettibile di impugnazione soltanto per motivi di legittimità mediante ricorso per cassazione, l'imputato, il quale non è posto in grado di interloquire circa la misura della sanzione, non rientrando nei termini dell'accordo fra le parti, è privato della possibilità di proporre impugnazione nel merito;

Ritenuto che ciò potrebbe configurare una violazione del diritto di difesa (art. 24, Cost.);

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.d.s. in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 c.d.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p. per violazione degli artt. 101, 111 e 24 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato.

Brescia, addì 21 ottobre 1998.

Il pretore: MORELLI

99C0455

N. 275

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Corvi Luigi ed altri*

Reato in genere - Reati commessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Riferimento al turbamento del «comune sentimento della morale» - Asserita indeterminazione della norma in *parte qua* - Deteriore trattamento per gli operatori del settore della stampa - Indebita estensione del divieto costituzionale relativo alle pubblicazioni contrarie al buon costume - Lesione del principio della determinazione delle fattispecie penali.

(Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15).

(Cost., artt. 3, 21 e 25).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Corvi Luigi, nato a Roma il 23 giugno 1958, Lacava Cristina, nata a Roma il 17 marzo 1964, Minerbi Marcello, nato a Milano il 24 febbraio 1939;

Contro la sentenza della Corte di appello di Roma 25 giugno 1998 la quale, parzialmente confermando la sentenza del tribunale di Roma 3 febbraio 1995, li condannava alla pena di mesi tre di reclusione e L. 300.000 di multa ciascuno, pene sospese, per il reato degli artt. 110 c.p. e 15 legge n. 47/48 in relazione all'art. 528 c.p. perché in concorso tra loro e con pubblico ufficiale non identificato, redigendo e stampando, sul n. 35 anno 3 del settimanale «Visto» un articolo intitolato «Nella villa del delitto» che corredevano con tre fotografie a colori riproducenti le immagini del cadavere di Alberica Filo Della Torre, così come era stato rinvenuto nell'immediatezza della scoperta del relativo omicidio e comunque prima della rimozione del cadavere stesso, previo accordo con il pubblico ufficiale, che aveva precedentemente consegnato loro i fotogrammi negativi delle fotografie facenti parte del fascicolo dei rilievi di polizia scientifica o comunque copie di tali fotografie, mettevano in circolazione a fine di commercio il predetto stampato periodico con i particolari impressionanti e raccapriccianti delle tracce di sangue sul corpo e sugli indumenti, delle nudità del cadavere e delle modalità di esecuzione del delitto, commesso nella camera da letto della vittima, particolari certamente in grado di turbare il comune sentimento della morale e dell'ordine familiare. In Milano il 22 agosto 1991.

Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;

Sentito il Procuratore Generale dr. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 47 del 1948;

Sentiti i difensori, i quali si sono associati, insistendo in subordine per l'accoglimento nel merito dei ricorsi;

RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. — A seguito della pubblicazione sul settimanale «Visto» delle fotografie scattate dalla Polizia giudiziaria in occasione della scoperta del cadavere di Alberica Filo della Torre, i tre imputati venivano incriminati per i delitti di ricettazione, pubblicazione di immagini coperte da segreto e pubblicazione di fotografie impressionanti e raccapriccianti, atte a turbare il sentimento della morale.

2. — Assolti nei due gradi del giudizio di merito dalle prime due imputazioni, hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, deducendo diversi motivi, tra i quali *in limine* l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, vale a dire l'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. — A tale eccezione si è associato il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione.

4. — Ad avviso del Collegio, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta è rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

5. — L'art. 15 predetto richiama le penalità di cui all'art. 528 c.p. per il caso di «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti».

6. — La condotta incriminata consta dunque dei seguenti elementi: descrizione o illustrazione di avvenimenti anche immaginari su stampati; uso di particolari impressionanti o raccapriccianti; modalità tali da poter turbare la morale corrente ovvero l'ordine delle famiglie ovvero da poter favorire il diffondersi dei suicidi o di delitti.

7. — La censura in incostituzionalità si è appuntata, fino dalla fase di merito, da parte degli imputati sulla genericità e indeterminatezza della norma incriminatrice nella parte in cui adotta il parametro del possibile turbamento del «comune sentimento della morale» come requisito determinante della condotta.

8. — La Corte di appello si è resa conto del problema, dando atto che «se la norma contenesse il solo richiamo al comune sentimento della morale, sarebbe difficile negare l'esistenza e la consistenza di quegli inconvenienti segnalati nel gravame». Peraltro, la Corte di appello risolve la questione di legittimità costituzionale nel senso della manifesta infondatezza, proponendo una lettura della norma la quale superi il dato innegabile della genericità del riferimento alla morale comune quale fonte di diritto penale: la violazione della morale comune in tanto viene in considerazione in quanto sia talmente marcata da destare sensazione o raccapriccio.

9. — Lettura certamente sostenibile, ma non idonea a risolvere il dilemma.

Proporre una sorta di *endiadi* ovvero un tutto unico interpretativo che tenti una sintesi tra morale comune, impressione e raccapriccio, non aiuta a risolvere il problema. Nella fattispecie, valutate le foto come raccapriccianti (ma quante immagini impressionanti e/o raccapriccianti sono passate sotto gli occhi degli italiani in questi anni, senza che alcuno venisse incriminato: si pensi ai giornali, alle riviste, al cinema, alla stessa televisione) la violazione della morale corrente in una col raccapriccio viene ravvisata nella solidarietà umana, nella pietà verso la defunta, nella repulsione istintiva verso le ferite, nella dignità della persona oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo: insomma, tutto quel complesso di valori che sono avvertiti dalla comunità con immediatezza di consenso come facenti parte del comune sentimento della morale, violati in modo eccessivo e socialmente inadeguato.

10. — Una lettura così complessa della norma incriminatrice, se da un lato rappresenta uno sforzo apprezzabile e sostenibile di fornire una interpretazione ragionevole ed adeguata, non appare idonea a dimostrare che l'eccezione di incostituzionalità sia «manifestamente infondata».

11. — Giustamente replica la difesa, nei motivi di ricorso per Cassazione, che la norma viola l'art. 25, secondo comma della Costituzione, in quanto non consente di individuare l'oggettività giuridica sottostante al delitto. Il «bene giuridico» tutelato appare sfumato ed indefinibile. Nè la giurisprudenza sulla norma consente di rimediare alla genericità della condotta incriminata, mediante una delimitazione in via interpretativa dei contorni

del reato. Infatti i casi sono scarsissimi e ancor meno sono quelli pervenuti all'esame della Corte di cassazione, talché non è possibile indicare quale interpretazione della norma di cui all'art. 15 della legge n. 47\48 sia fornita dalla giurisprudenza.

12. — Se il vietare immagini «impressionanti o raccapriccianti» può rappresentare un criterio elastico della condotta, di per sé non in contrasto con l'esigenza di certezza della norma incriminatrice, l'ulteriore parametro di riferimento costituito dalla morale comune costituisce un criterio del tutto indeterminato.

13. — La norma incriminatrice presta il fianco alla censura di probabile incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ragione della discriminazione operata in danno di chi diffonde immagini o notizie per mezzo della stampa, assoggettato ad una sanzione penale in ragione della violazione della «morale comune», sia pure col filtro dell'immagine o notizia impressionante o raccapricciante.

14. — Si ravvisa inoltre probabile violazione dell'art. 21, sesto comma della Costituzione: sono vietate le pubblicazioni contrarie al buon costume. La legge sulla stampa vieta invece le pubblicazioni contrarie alla morale comune, concetto che appare più ampio del buon costume e quindi rende la norma ordinaria più restrittiva della norma costituzionale. Se, invece, si ritiene che i due concetti siano analoghi, appare difficile negare l'indeterminatezza della fattispecie penale, la quale ripete semplicemente e non specifica il dettato costituzionale. Si ricade quindi nella censura che segue.

15. — Si ravvisa probabile violazione dell'art. 25 della Costituzione: la condotta incriminata deve essere determinata dalla legge e solo da essa. Può ammettersi il riferimento a criteri elastici o desunti da altre fonti che non siano la legge formale. Ma occorre che la condotta punibile sia determinata o determinabile in base alla norma e non rimessa a valutazioni soggettive, variabili e non definibili «a priori».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per contrasto con gli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.

Così deciso in Roma, addì 17 febbraio 1999.

Il presidente: GIAMMANCO

Il consigliere estensore: DI NUBILA

N. 276

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Sambucci Laura

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 219/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 21 maggio 1997 nei confronti di Sambucci Laura nata il 20 gennaio 1947 a Velletri, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per la esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Considerato che l'art. 7, legge n. 47/1985 prevede, in alternativa alla demolizione delle opere abusivamente eseguite, l'acquisizione delle stesse al patrimonio degli enti territoriali, acquisizione questa che verrebbe ad essere preclusa nel caso di demolizione posta in essere dall'a.g., con la conseguente inevitabile menomazione patrimoniale derivante dall'ente stesso;

Rilevato altresì che, qualora si ritenesse (come la sentenza della Suprema Corte mostra tuttora da ritenere) che l'ordine di demolizione non costituisca pena accessoria, bensì atto integrativo del potere della p.a., per il caso della sua inerzia e che ugualmente (sebbene non costituisca pena accessoria ai sensi dell'art. 662 c.p.c.) debba essere eseguito dal p.m., conseguentemente verrebbe a porsi una situazione di disuguaglianza non fondata ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost. tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga secondo le regole poste dal libro X del codice di procedura, dal momento che il sistema di garanzie e gravami contemplati nei confronti dei provvedimenti e dell'attività amministrative non troverebbe applicazione nel secondo caso; con la possibilità ulteriore di conflitti quale quello che si verrebbe a creare, a mero titolo di esempio, nel caso in cui, venuto meno ad opera della giustizia amministrativa l'ordine di demolizione concretamente adottato dall'ente territoriale, lo stesso ordine (pure espressione di un potere amministrativo, secondo la Suprema Corte anche anteriormente alla recente sentenza a sezioni unite) venisse ad essere emesso dal giudice ordinario e sottratto alla cognizione del giudice amministrativo»;

Preso atto della questione sollevata, questo giudice rileva che la stessa appare pertinente, in quanto si verte nel caso di specie nella applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985, e non manifestamente infondata, con riferimento alla violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale.

E invero va considerato che l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985 da parte della A.G.O. lede il principio della separazione dei poteri in quanto attribuisce surrettiziamente ad organi giurisdizionali poteri di competenza primaria dell'Autorità amministrativa, alla quale è attribuita in via principale ad esclusiva la tutela del territorio, tanto più quando si consideri che la demolizione — alla luce della sentenza della Corte di cassazione,

sezioni unite, 19 giugno 1996 — è stata qualificata pena accessoria di natura, quindi, giurisdizionale e come tale idonea a violare l'autonomia della p.a. Questa, invero, di fronte all'ordine impartito dal giudice penale, viene messa nella condizione di non poter operare in una materia di sua esclusiva competenza. Va a tal proposito rilevato come, a causa dei tempi biblici che regolano l'attività amministrativa e del diverso modo in cui si procede alla valutazione degli interessi, sia del tutto probabile che l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale intervenga prima che la p.a. abbia potuto assumere una qualsiasi decisione in merito all'immobile abusivo, che ben potrebbe, per motivi economici o ambientali o più tecnicamente amministrativi (la cui valutazione è preclusa al giudice ordinario) essere acquisito al patrimonio dell'ente pubblico cui spetta la tutela del territorio o essere lasciato nella disponibilità del proprietario previo pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria o essere ridotto in *pristino stato*.

In questa prospettiva il provvedimento di demolizione disposto dal giudice ordinario altro non costituirebbe che una interferenza della A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a., caratterizzandosi, così, non già come autonomo provvedimento ablatorio, assunto, però, al di fuori delle garanzie proprie del procedimento amministrativo.

Appare dunque evidente che l'ordine di demolizione quale pena accessoria — e sul punto la Corte adita potrebbe interloquire con un *abiter dictum* — non può essere considerato di natura suppletiva rispetto ai poteri della p.a.. la quale, come è noto, può agire con provvedimenti autoritativi di urgenza e di immediata esecuzione, onde i compiti che quest'ultima è chiamata a svolgere — istituzionalmente il governo del territorio — vengono ad essere compressi, con conseguente violazione dei diritti del cittadino di fronte alla legge, sia con riguardo alla tutela dei propri interessi — nella specie interessi legittimi, che non possono essere fatti valere in sede di giurisdizione ordinaria, neppure nella fase esecutiva — sia con riferimento alla impossibilità di adire il giudice amministrativo, in ciò concretizzandosi la violazione dell'art. 103 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985 sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;

Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 9 febbraio 1999

Il giudice per le indagini preliminari: CARTA

N. 277

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bova Caterina

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 97/1998 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 11 marzo 1998 nei confronti di Bova Caterina nata il 7 febbraio 1942 a Monasterace, divenuta esecutiva in data 4 maggio 1998 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente inuguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0467

N. 278

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di La Rocca Fernando

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 95/1998 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 11 marzo 1998 nei confronti di La Rocca Fernando nato il 21 ottobre 1959 a Sperlonga, divenuta esecutiva in data 4 maggio 1998 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0468

N. 279

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Alotta Paolo Francesco

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 96/1998 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 11 marzo 1998 nei confronti di Alotta Paolo Francesco nato l'11 settembre 1954 ad Altofonte, divenuta esecutiva in data 4 maggio 1998 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0469

N. 280

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Patriarca Islao

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 221/1998 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 26 marzo 1998 nei confronti di Patriarca Islao nato il 9 ottobre 1927 a Terracina, divenuta esecutiva in data 4 maggio 1998 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0470

N. 281

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Durigon Vanna

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 227/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 23 maggio 1997 nei confronti di Durigon Vanna nata il 13 febbraio 1956 a Roma, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0471

N. 282

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Marzano Pietro Carmine

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 226/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa nei confronti di Marzano Pietro Carmine nato il 15 luglio 1923 a Monte S. Biagio, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0472

N. 283

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Quaceci Massimiliano

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 222/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 21 maggio 1997 nei confronti di Quaceci Massimiliano nato il 27 luglio 1969 a Roma, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0473

N. 284

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Giubbani Vanda

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 220/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 21 maggio 1997 nei confronti di Giubbani Vanda nata il 15 giugno 1961 a Roma, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0474

N. 285

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro la pretura di Latina nel procedimento di esecuzione nei confronti di Falangola Giorgio

Edilizia e urbanistica - Opere eseguite in assenza o totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali - Previsione nella sentenza di condanna della demolizione delle opere stesse se non ancora eseguita - Disparità di trattamento tra i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga in opera del comune e quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga ad opera del giudice, in relazione alla applicabilità delle garanzie e dei gravami amministrativi - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della separazione dei poteri, con interferenza dell'A.G.O. nella sfera di attribuzione della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 103).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A scioglimento della riserva formulata rileva;

In data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985, sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 103 della Carta costituzionale, così argomentando:

«letta la sentenza n. 218/1997 della pretura circondariale di Latina, emessa in data 21 maggio 1997 nei confronti di Falangola Giorgio nato l'11 novembre 1943 a Roma, divenuta esecutiva in data 19 settembre 1997 ed inoltrata a quest'ufficio per l'esecuzione dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 276/1999).

99C0475

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralota, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 26-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martini, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. rlsorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 61-63

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Creanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 104
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggioro, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 267.000 - semestrale L 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.097.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 982.000 - semestrale L 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 9 9 *

L. 10.500